

L'incitamento al genocidio nel diritto penale internazionale

L'incitamento al genocidio nel diritto penale internazionale

CAPITOLO I

L'INCITAMENTO AL GENOCIDIO DALLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI

UNITE DEL 1948 AD OGGI

1. L'incitamento al genocidio nella Convenzione del 1948 per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio
2. L'incitamento al genocidio negli Statuti dei Tribunali penali internazionali per la ex Jugoslavia e per il Ruanda
3. L'incitamento al genocidio nello Statuto della Corte penale internazionale
4. L'incitamento al genocidio negli Statuti dei Tribunali ibridi

CAPITOLO II

IL CRIMINE DI INCITAMENTO AL GENOCIDIO: GLI ELEMENTI COSTITUTIVI

1. L'incitamento al genocidio come *inchoate crime*
2. L'elemento oggettivo
3. L'elemento soggettivo

CAPITOLO III

IL CASO NAHIMANA

1. I fatti
2. La sentenza della Camera di primo grado del Tribunale penale internazionale per il Ruanda
3. La sentenza della Camera d'appello del Tribunale penale internazionale per il Ruanda

BIBLIOGRAFIA

GIURISPRUDENZA

CAPITOLO I

L'INCITAMENTO AL GENOCIDIO DALLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE DEL 1948 AD OGGI

I. L'INCITAMENTO AL GENOCIDIO NELLA CONVENZIONE DEL 1948 PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DEL CRIMINE DI GENOCIDIO

La Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio fu adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre del 1948 con la risoluzione 260 (III) A ed immediatamente aperta alle firme. Essa entrò in vigore il 12 gennaio del 1951 e, ad oggi, sono parti della Convenzione centoquarantasette Stati. Il divieto di genocidio è ormai una norma cogente, come ha stabilito la Corte Internazionale di Giustizia nella sentenza resa nel caso *Democratic Republic of the Congo v. Rwanda*¹. Come chiarito dal testo della Convenzione, il genocidio costituisce un illecito internazionale dello Stato, ma anche un crimine internazionale dell'individuo che contribuisce a porlo materialmente in essere.

Il termine *genocidio* era stato coniato soltanto qualche anno prima dell'adozione della Convenzione dal giurista ebreo polacco Raphael Lemkin, il quale ne spiegò l'etimologia nella sua opera *Axis Rule in Occupied Europe*². In questa pubblicazione, terminata nel 1943 e data alle stampe nel 1944 negli Stati Uniti, dove era riparato per sfuggire alle persecuzioni naziste, Lemkin analizza le politiche poste in essere dalla Germania nei territori occupati, soffermandosi in particolare sulla deportazione e lo sterminio degli ebrei d'Europa. Un intero capitolo del trattato è dedicato al genocidio, che secondo Lemkin coincide, in estrema sintesi, con «la distruzione di una nazione o di un gruppo etnico»³. Il termine *genocidio* deriva dall'unione della parola greca *ghenos* (razza, stirpe, tribù) e della parola latina *cidium* (da *caedere*, ovvero uccidere, distruggere). La distruzione non avviene necessariamente in un unico momento, ma segue quasi sempre un piano coordinato che mira al graduale annichilimento del gruppo oppresso. Questo avviene attraverso l'imposizione di misure sempre più gravose che finiscono col minare le basi culturali, religiose, sociali ed economiche del gruppo in

¹ *Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Rwanda)*, Judgment, ICJ., 3 February 2006, par. 64.

² LEMKIN R., *Axis Rule in Occupied Europe. Laws of Occupation, Analysis of Government. Proposals for Redress*, Washington, Carnegie Endowment for International Peace, 1944, p. 79.

³ *Ibidem*.

questione, portandolo infine all'annientamento. Il gruppo oppressore non mira a colpire gli individui in quanto tali, ma solo in quanto appartenenti a un dato gruppo nazionale o etnico⁴. Si può affermare con un certo grado di certezza che prima di Lemkin, di fronte a persecuzioni e massacri su larga scala motivati da ragioni etniche o razziali, si fosse in presenza, per dirla con le parole del Primo Ministro inglese dell'epoca Winston Churchill, d'un «crimine senza nome»⁵.

A dare l'impulso all'adozione di una Convenzione sul genocidio fu l'immane tragedia dell'Olocausto. Lo Statuto del Tribunale Militare Internazionale di Norimberga, istituito dalle quattro Potenze vincitrici (Stati Uniti, Unione Sovietica, Francia e Gran Bretagna) al termine della seconda guerra mondiale per processare i maggiori criminali di guerra nazisti, non contemplava, tra i crimini su cui questo aveva giurisdizione, il crimine di genocidio. Tuttavia, le condotte costituenti genocidio potevano comunque considerarsi ricomprese nell'articolo 6 lettera C, dedicato ai crimini contro l'umanità.

Tra i ventiquattro criminali nazisti processati a Norimberga figuravano anche Julius Streicher, editore e direttore del giornale antisemita *Der Stürmer*, ed Hans Fritzsche, direttore del dipartimento radio presso il ministero della propaganda del terzo reich. Julius Streicher scrisse e diffuse, attraverso il proprio giornale, degli articoli che inneggiavano allo sterminio degli ebrei, mentre Hans Fritzsche fu uno dei maggiori responsabili della propaganda antisemita, pur non arrivando ad incitare direttamente all'uccisione degli ebrei. Entrambi furono processati per condotte che oggi costituirebbero incitamento al genocidio, ma che a Norimberga furono qualificate come

⁴ LEMKIN R., *Axis Rule in Occupied Europe. Laws of Occupation, Analysis of Government. Proposals for Redress*, cit., p.80 .

⁵ *Prime Minister Winston Churchill Broadcast to the World about the Meeting with President Roosevelt, August 24, 1941*, disponibile all'indirizzo <http://www.ibiblio.org/pha/timeline/410824awp.html>. Questo è il passo rilevante del discorso di Churchill: «*The aggressor is surprised, startled, staggered. For the first time in his experience mass murder has become unprofitable. He retaliates by the most frightful cruelties. As his armies advance, whole districts are being exterminated. Scores of thousands, literally scores of thousands of executions in cold blood are being perpetrated by the German police troops upon the Russian patriots who defend their native soil. Since the Mongol invasions of Europe in the sixteenth century there has never been methodical, merciless butchery on such a scale or approaching such a scale. And this is but the beginning. Famine and pestilence have yet to follow in the bloody ruts of Hitler's tanks. We are in the presence of a crime without a name*».

crimini di persecuzione, rientranti nel *genus* dei crimini contro l'umanità. Julius Streicher fu condannato a morte per impiccagione, mentre Hans Fritzsche fu assolto. La loro presenza ai processi di Norimberga è un segno inequivocabile di come, già allora, fosse evidente la portata lesiva di certe condotte e la conseguente necessità di reprimerle. D'altronde, come affermò in seguito il delegato sovietico nel sesto Comitato, durante i negoziati che portarono all'adozione della Convenzione sul genocidio, «sarebbe stato impossibile per centinaia di migliaia di persone commettere questi crimini se qualcuno non le avesse incitate a farlo ... I popoli del mondo sarebbero sorpresi se questo Comitato ... stabilisse che gli istigatori del genocidio, coloro che hanno incitato altri a commettere in concreto il genocidio, rimangano impuniti»⁶.

L'idea di una Convenzione sul genocidio fu concepita sull'onda lunga del processo di Norimberga, quella che molti autori definirono *Nuremberg momentum*⁷.

Il primo passo verso l'adozione della Convenzione fu compiuto soltanto pochi mesi dopo la conclusione del processo, l'11 dicembre del 1946, quando l'Assemblea Generale della neonata Organizzazione delle Nazioni Unite, a seguito dell'iniziativa dei delegati di Cuba, Panama ed India, adottò la risoluzione n. 96 (I) con la quale dichiarò il genocidio un crimine internazionale, invitò gli Stati membri ad emanare gli atti legislativi necessari a prevenire e reprimere il genocidio ed il Consiglio Economico e Sociale ad intraprendere gli studi necessari affinché si giungesse alla stesura di una Convenzione sul crimine di genocidio. Nella stessa risoluzione, l'Assemblea Generale affermò che il genocidio «è la negazione del diritto all'esistenza di interi gruppi umani, così come l'omicidio è la negazione del diritto all'esistenza di un singolo essere umano». Il percorso dalla risoluzione alla Convenzione non fu, tuttavia, privo di ostacoli.

In un primo momento, l'incarico di redigere un progetto di Convenzione fu affidato al Segretariato Generale, che a sua volta si avvale della collaborazione di insigni giuristi del calibro di Henri Donnedieu de Vabres (già giudice a Norimberga), Vespasian Pella e lo stesso Raphael Lemkin. Il progetto elaborato (*Secretariat Draft*)

⁶ ABTAHI H., WEBB P., *The Genocide Convention, The Travaux Préparatoires*, Leiden/Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2008, vol. II, p. 1535.

⁷ ZAPPALÀ S., *International Criminal Jurisdiction over Genocide*, in GAETA P. (ed.), *The UN Genocide Convention: A Commentary*, Oxford, Oxford University Press, 2009, pp. 259-277, p. 262.

conteneva già, *in nuce*, molti degli elementi che confluiranno nella Convenzione del '48, a cominciare dalla descrizione delle condotte genocidiarie, fino a quella dell'elemento soggettivo, passando per la previsione dei cosiddetti *other acts* (*complicity, conspiracy, direct and public incitement, attempt*), tra i quali figura, per la prima volta, la fattispecie dell'incitamento diretto e pubblico a commettere il crimine di genocidio. Il Consiglio Economico e Sociale incaricò quindi un Comitato *ad hoc* di rivedere il progetto. Il testo rivisto passò quindi all'esame del sesto Comitato dell'Assemblea Generale, il comitato giuridico. Il testo, ulteriormente modificato, fu adottato dall'Assemblea Generale il 9 dicembre del 1948.

La Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio costituisce il primo strumento di diritto penale internazionale adottato dalle Nazioni Unite e, nonostante sia comprensibilmente il frutto di un compromesso, il testo rappresenta un contributo notevole alla determinazione degli elementi costitutivi del crimine di genocidio. L'articolo 1 chiarisce che «il genocidio, sia che venga commesso in tempo di pace sia che venga commesso in tempo di guerra, è un crimine internazionale». Quindi, l'articolo 2 indica l'elemento soggettivo e l'elemento oggettivo del crimine di genocidio. Esso dispone:

«In the present Convention, genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such:

(a) Killing members of the group;

(b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group;

(c) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part;

(d) Imposing measures intended to prevent births within the group;

(e) Forcibly transferring children of the group to another group»

L'articolo 3 elenca quindi gli atti che gli Stati parti della Convenzione si obbligano a punire. Esso recita:

«The following acts shall be punishable:

(a) Genocide

(b) Conspiracy to commit genocide

(c) Direct and public incitement to commit genocide

(d) Attempt to commit genocide

(e) Complicity in genocide»

Nell'elenco è ricompreso l'incitamento diretto e pubblico a commettere il crimine di genocidio. Nonostante figurasse tra gli atti da punire sin dal primo progetto licenziato dal Segretariato Generale, l'incitamento al genocidio fu oggetto di ampi dibattiti durante tutto l'iter di elaborazione della Convenzione. Un breve resoconto dei lavori preparatori può aiutare a comprendere come la fattispecie venne riplasmata a più riprese, fino ad assumere la forma descritta nel testo finale adottato dall'Assemblea Generale.

Nel *Secretariat draft*, il progetto di Convenzione alla cui stesura partecipò anche Lemkin, il crimine di incitamento al genocidio era previsto dall'articolo 2, denominato *Punishable Offences*. Le condotte descritte nell'articolo 2 erano tra loro decisamente eterogenee. Dopo l'«*attempt to commit genocide*»⁸ ed una lista di *preparatory acts* che va dagli «*studies and research for the purpose of developing the technique of genocide*»⁹, al «*setting up of installations, manufacturing, obtaining, possessing or supplying of articles or substances with the knowledge that they are intended for genocide*»¹⁰, il testo prevedeva la punibilità del «*direct and public incitement to any act of genocide, whether the incitement be successful or not*»¹¹.

E' interessante rilevare che tutte le condotte testé menzionate, anche se diverse tra loro, hanno un elemento in comune: possono costituire degli atti prodromici al potenziale perfezionamento del crimine di genocidio. Rileva dunque, già dal primo

⁸ ABTAHI H., WEBB P., *The Genocide Convention, The Travaux Préparatoires*, cit., vol. I, p. 216.

⁹ *Ibidem*.

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ *Ibidem*.

progetto di Convenzione, l'importanza attribuita alla necessità di prevenire il crimine di genocidio, interrompendo sul nascere comportamenti che potrebbero sfociare nella consumazione del genocidio.

L'incitamento diretto e pubblico veniva così descritto nel commentario che accompagnava il testo del Segretariato: «*It refers to direct appeals to the public by means of speeches, radio or press, inciting it to genocide. Such appeals may be part of an agreed plan but they may simply reflect a purely personal initiative on the part of the speaker. Even in the latter case, public incitement should be punished. It may well happen that the lightly or imprudently spoken word of a journalist or speaker himself incapable of doing what he advises will be taken seriously by some of his audience who will regard it as their duty to act on his recommendation*»¹². Traspare, dalla lettura del commentario, come i redattori del testo fossero pienamente consapevoli del pericolo insito nella diffusione di messaggi genocidiari ad una massa indistinta (ed incontrollabile) di persone. Proprio a causa della minaccia rappresentata da questo genere di messaggi, se ne prevedeva la punibilità a prescindere dal fatto che i loro autori riuscissero nell'intento di provocare la distruzione del gruppo protetto. L'incitamento al genocidio è, in effetti, un *inchoate crime*. Sul concetto di *inchoate crime* si tornerà più diffusamente nel Capitolo II, basti qui anticipare che gli *inchoate crimes* sono, in estrema sintesi, quelle condotte punibili anche se non arrivano all'intensità del crimine consumato¹³, «figure criminose non ancora portate alla piena consumazione»¹⁴.

Come si è detto, il progetto del Segretariato passò poi al vaglio di un Comitato *ad hoc*, istituito dal Consiglio Economico e Sociale e composto da delegati di Stati Uniti, Unione Sovietica, Francia, Venezuela, Cina, Polonia e Libano¹⁵. In questa fase, la modifica più importante apportata alla fattispecie si deve alla delegazione del

¹² ABTAHI H., WEBB P., *The Genocide Convention, The Travaux Préparatoires*, cit., Vol I, p. 238.

¹³ OHLIN J. D., *Inchoate Crimes*, in CASSESE A. (ed.), *The Oxford Companion to International Criminal Justice*, Oxford, Oxford University Press, 2009, pp. 372-373, p.372.

¹⁴ Leotta C., *Il genocidio nel diritto penale internazionale: dagli scritti di Raphael Lemkin allo Statuto di Roma*, Torino, Giappichelli, 2013, p. 296.

¹⁵ ABTAHI H., WEBB P., *The Genocide Convention, The Travaux Préparatoires*, cit., Vol. I, p. 643.

Venezuela, che propose di introdurre le parole “*in private*” nel testo della norma¹⁶. Secondo il delegato venezuelano, ciò avrebbe permesso di ovviare al bisogno di inserire ulteriori specificazioni circa le modalità dell’incitamento (stampa, radio, messaggi privati...); il delegato della Francia fece notare che, per la legge francese, la parola “*incite*” stava ad indicare una condotta istigatoria sia privata che pubblica, ed appoggiò la proposta del Venezuela¹⁷.

Dal canto suo, la delegazione statunitense propose una bozza di articolo ancora più dettagliata di quella prevista nel *Secretariat draft*. Si legge nel testo statunitense: «*It shall be unlawful and punishable ... direct and public incitement of any person or persons to any act of genocide, whether the incitement be successful or not, when such incitement takes place under circumstances which may reasonably result in the commission of acts of genocide*»¹⁸. La proposta degli Stati Uniti non fu accettata dalle altre delegazioni ed il testo finale dell’articolo 2 nella bozza stilata dal Comitato *ad hoc* menziona solo il: «*direct incitement in public or in private to commit genocide whether such incitement be successful or not*»¹⁹. Nel documento a corredo del progetto, si può leggere che per *direct incitement* si intende il comportamento di chi «spinge o esorta altri a commettere il genocidio»²⁰. Inoltre, si considera pubblico l’incitamento fatto attraverso «discorsi pubblici, radio, stampa, cinema o altri modi in cui è possibile raggiungere il pubblico»²¹. Viene invece considerato fatto in privato l’incitamento attraverso «... conversazioni, incontri privati o messaggi»²².

Il documento preparato dal Comitato *ad hoc* venne poi sottoposto al Consiglio Economico e Sociale. Cominciarono ad emergere, in questa fase, profonde differenze tra i delegati dei diversi Stati, in particolare tra gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica. Gli Stati Uniti, a dispetto della proposta avanzata in precedenza, sostennero che fosse sostanzialmente inutile includere l’incitamento tra gli atti punibili, dato che esso era

¹⁶ Ivi, p. 900.

¹⁷ *Ibidem*.

¹⁸ ABTAHI H., WEBB P., *The Genocide Convention, The Travaux Préparatoires*, cit., Vol. I, p. 558.

¹⁹ Ivi, p. 1162.

²⁰ Ivi, p.986.

²¹ *Ibidem*.

²² *Ibidem*.

già coperto dalle due fattispecie della complicità e del tentativo, e osservarono che una previsione esplicita sull'incitamento diretto e pubblico avrebbe rischiato di portare a «incriminazioni irresponsabili ed imprudenti»²³. Al contrario, i sovietici si attestarono su posizioni massimaliste e proposero di includere tra gli atti punibili, oltre all'incitamento diretto e pubblico, anche «ogni forma di propaganda che miri ad incitare l'odio razziale, nazionale o religioso ...»²⁴ e gli «atti preparatori ... come studi o ricerche che mirino a perfezionare le tecniche di genocidio»²⁵.

Il testo del Comitato *ad hoc*, nonostante le frizioni appena esposte, non fu sottoposto a modifiche e venne trasmesso all'Assemblea Generale per essere discusso in seno al sesto Comitato. In quest'ultimo passaggio, la delegazione iugoslava ribadì la necessità di punire l'incitamento al genocidio, anche alla luce della risoluzione n. 96 (I) e della funzione preventiva che la Convenzione avrebbe dovuto assolvere. Il delegato iugoslavo affermò che «il primo stadio del crimine di genocidio è rappresentato dalla mobilitazione delle masse, attraverso teorie propugate dalla propaganda (...) dunque il primo passo nella campagna contro il genocidio dovrebbe essere quello di impedire che si inciti a commettere tale crimine»²⁶. Il delegato dell'Unione Sovietica rese una dichiarazione analoga²⁷. Di contro, la delegazione statunitense continuò ad esprimere la propria contrarietà, affermando che la punibilità dell'incitamento avrebbe costituito un rischio inaccettabile per la libertà di stampa e per la libera espressione del pensiero²⁸. I britannici appoggiarono gli Stati Uniti, affermando che l'incriminazione dell'incitamento fosse superflua, essendo il bene che essa mirava a proteggere già tutelato da altre fattispecie, segnatamente quelle della cospirazione, della complicità e del tentativo²⁹. La formulazione del testo finale è dovuta ad una proposta della delegazione belga, la quale assunse una posizione di

²³ ABTAHI H., WEBB P., *The Genocide Convention, The Travaux Préparatoires*, cit., Vol. I, p. 1246.

²⁴ Ivi, p. 1241

²⁵ *Ibidem*.

²⁶ ABTAHI H., WEBB P., *The Genocide Convention, The Travaux Préparatoires*, cit., Vol. II, p. 1531.

²⁷ *Ibidem*.

²⁸ *Ibidem*.

²⁹ *Ibidem*.

compromesso tra i due estremi e suggerì di elidere le parole “*or in private*” e “*whether such incitement be successful or not*”³⁰. Il testo della norma così modificato confluì nel *corpus* finale della Convenzione che, come già detto, fu adottato dall’Assemblea Generale il 9 dicembre del 1948.

Come appare da questo breve *excursus*, l’introduzione dell’incitamento diretto e pubblico tra gli atti punibili indicati dalla Convenzione sollevò fin da subito diversi problemi, riemersi più volte in seguito sia nella giurisprudenza dei Tribunali penali internazionali che nel dibattito dottrinale.

Un primo problema riguarda il potenziale conflitto tra la punibilità dell’incitamento al genocidio e la libertà di espressione del pensiero. Come si è visto, gli Stati Uniti, che in virtù del primo emendamento della loro Costituzione circondano di fortissime garanzie la libertà di espressione, assunsero una posizione nettamente critica nei confronti della criminalizzazione dell’incitamento. Secondo alcuni, il testo dell’articolo 2 della Convenzione è all’origine del ritardo degli Stati Uniti nella ratifica della Convenzione, avvenuta soltanto nel 1988³¹. In realtà, come fece notare il delegato francese nel sesto Comitato, «la libertà di espressione non può in nessun modo includere il diritto ad incitare altri a commettere un crimine»³². D’altronde, anche negli Stati Uniti la Corte Suprema ha più volte stabilito che la libertà di espressione incontra comunque dei limiti nel momento in cui il suo esercizio può sfociare in una «*imminent lawless action*»³³, intendendo come tale una generica condotta *contra legem*, senza alcun riferimento alle proporzioni di tale condotta. Di conseguenza, non si vede come l’incitamento a commettere il genocidio, un crimine

³⁰ *Ibidem*.

³¹ LIPPMAN M., *The Drafting and Development of the 1948 Convention on Genocide and the Politics of International Criminal Law*, in VAN DER WILT H. G., VERVLIT J., SLUITER G. K., HOUWINK TEN CATE J. TH. M. (eds.), *The Genocide Convention, the Legacy of 60 Years*, Leiden/Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2012, in pp. 15-26, p. 19.

³² ABTAHI H., WEBB P., *The Genocide Convention, The Travaux Préparatoires*, cit., Vol. II, p. 1531.

³³ Corte Suprema degli Stati Uniti, *Brandenburg v. Ohio*, 9 June 1969, 395 U.S. 444, disponibile all’indirizzo <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/395/444/case.html>.

che spesso assume proporzioni enormi, possa rientrare nell'ambito di tutela delle norme che garantiscono la libertà di espressione.

Un secondo problema che emerge dall'analisi dei lavori preparatori concerne la possibile sovrapposizione della fattispecie di incitamento diretto e pubblico ad altre figure criminose, come ad esempio l'istigazione. La questione è stata affrontata a più riprese, ed in parte risolta, dalla giurisprudenza dei Tribunali penali internazionali. Pertanto si rinvia ai prossimi capitoli per un'analisi più approfondita sul punto.

Proprio con riguardo ai Tribunali penali internazionali, occorre evidenziare come l'assenza, per oltre cinquant'anni, di una giurisprudenza sul crimine di incitamento al genocidio, abbia alimentato numerose incertezze circa l'interpretazione degli elementi costitutivi del crimine. In effetti, la Convenzione sul genocidio prevede, all'articolo 6, che le persone accusate di genocidio o di una delle fattispecie connesse siano processate dai tribunali interni dello Stato nel cui territorio l'atto è stato commesso o da un Tribunale penale internazionale.

Tuttavia, soltanto all'inizio degli anni novanta sono stati costituiti due Tribunali penali internazionali con competenza, tra le altre cose, sul crimine di genocidio. Furono istituiti entrambi dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, uno con competenza sui crimini commessi nella ex Jugoslavia a partire dal 1° gennaio del 1991, l'altro con competenza sui crimini commessi in Ruanda e negli Stati confinanti tra il 1° gennaio e il 31 dicembre del 1994. Mentre un Tribunale penale internazionale a carattere permanente è stato istituito nel 2002, con l'entrata in vigore dello Statuto di Roma del 1998. La prima sentenza di condanna per il crimine di genocidio (ed anche di incitamento al genocidio) emanata da un Tribunale penale internazionale fu resa solamente cinquant'anni dopo l'adozione della Convenzione. Si tratta della sentenza resa dalla Camera di prima istanza del Tribunale penale internazionale per il Ruanda nel caso *Akayesu*, il 2 settembre del 1998³⁴.

³⁴ ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Jean Paul Akayesu, Judgment*, ICTR-96-4-T, 2 September 1998.

2. L'INCITAMENTO AL GENOCIDIO NEGLI STATUTI DEI TRIBUNALI PENALI INTERNAZIONALI PER LA EX-JUGOSLAVIA E PER IL RUANDA

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite istituì, con la risoluzione 827 del 1993, il Tribunale Penale Internazionale per la ex-Jugoslavia, allo scopo di processare i responsabili di crimini di guerra, crimini contro l'umanità e crimini di genocidio, commessi nel territorio della ex Repubblica socialista federale di Jugoslavia a partire dal 1° gennaio del 1991. Il Tribunale, con sede all'Aja, nei Paesi Bassi, ha finora processato oltre centosessanta individui ed è prossimo alla chiusura. Con la risoluzione 1966 del 2010, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha istituito un Meccanismo Residuale Internazionale per i Tribunali penali internazionali, allo scopo di assicurare lo svolgimento dei processi restanti ed altre funzioni residuali.

Lo Statuto del Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia, allegato alla risoluzione istitutiva, ricomprende tra i crimini rientranti nella giurisdizione del Tribunale non solo il genocidio, ma anche l'incitamento diretto e pubblico a commettere genocidio e le altre fattispecie connesse (cospirazione, complicità e tentativo). Infatti, l'articolo 4 dello Statuto riproduce integralmente il contenuto degli articoli 2 e 3 della Convenzione sul genocidio. Tuttavia, il Tribunale non ha mai processato nessun individuo per incitamento al genocidio, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera C, dello Statuto.

Un secondo Tribunale penale internazionale fu istituito dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite con la risoluzione 955 del 1994, allo scopo di processare i responsabili di crimini di guerra, crimini contro l'umanità e crimini di genocidio commessi nel territorio del Ruanda, o commessi da cittadini ruandesi nei territori degli Stati confinanti, tra il 1° gennaio del 1994 ed il 31 dicembre di quello stesso anno. Il Tribunale, con sede ad Arusha, in Tanzania, ha chiuso i battenti il 31 dicembre del 2015. Fino ad allora, il Tribunale ha processato settantacinque persone, mentre tre individui sono rimasti, sinora, latitanti. Se e quando verranno catturati, essi saranno processati dalla sezione per il Tribunale per il Ruanda del Meccanismo Residuale di cui si è detto.

Lo Statuto del Tribunale per il Ruanda, allegato alla risoluzione istitutiva, fu redatto sulla falsariga dello Statuto del Tribunale per la ex Jugoslavia. Anch'esso,

all'articolo 2, riproduce integralmente il contenuto degli articoli 2 e 3 della Convenzione del 1948.

La giurisprudenza dei Tribunali *ad hoc* costituisce un'importante risorsa ai fini dell'interpretazione della fattispecie di incitamento al genocidio e del suo rapportarsi con altre e diverse figure criminose. In particolare, è stato il Tribunale penale internazionale per il Ruanda, finora, l'unica Corte internazionale ad aver condannato degli individui per incitamento diretto e pubblico a commettere un genocidio. L'ampia casistica trattata dalla Corte di Arusha ha consentito di sciogliere molti dei nodi riguardanti la fattispecie di incitamento.

La prima condanna per incitamento al genocidio risale al 2 settembre del 1998, quando la Camera di prima istanza del Tribunale per il Ruanda condannò Jean Paul Akayesu alla pena dell'ergastolo per aver commesso, *inter alia*, i crimini di genocidio e di incitamento al genocidio³⁵. Jean Paul Akayesu era un maestro di scuola e sindaco della cittadina di Taba. Come accertato nel corso del processo, Akayesu tenne un discorso pubblico, nella mattina del 19 aprile del 1994, in cui incitò una folla di più di cento persone ad eliminare i Tutsi³⁶. Il 1 giugno del 2001, la Camera d'appello rigettò il ricorso di Akayesu contro la decisione della Camera di prima istanza³⁷. Akayesu sta attualmente scontando la sua pena in una struttura penitenziaria nel Mali.

La seconda condanna per incitamento al genocidio fu pronunciata dalla Camera di prima istanza del Tribunale per il Ruanda il 4 settembre del 1998 nei confronti di Jean Kambanda. Kambanda ricopriva la carica di primo ministro del governo *ad interim* del Ruanda durante i circa cento giorni di scontri che causarono la morte di quasi ottocentomila civili. Durante quel periodo, Kambanda incitò la popolazione, sia attraverso la radio che durante dei discorsi pubblici, ad uccidere civili di etnia Tutsi³⁸. Arrestato a Nairobi, in Kenya, il 18 luglio del 1997, Kambanda fu trasferito ad Arusha per essere processato dal Tribunale penale internazionale per il Ruanda. Accusato di aver commesso, tra le altre cose, i crimini di genocidio e di incitamento al genocidio,

³⁵ ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Jean Paul Akayesu, Judgment*, cit.

³⁶ Ivi, parr. 14, 15.

³⁷ ICTR, Appeals Chamber, *Prosecutor v. Jean Paul Akayesu, Judgment*, ICTR-96-4-A, 1 June 2001.

³⁸ ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Jean Kambanda, Judgment*, ICTR-97-23-T, 4 September 1998, par. 39, (vii) e (viii).

Jean Kambanda si dichiarò colpevole di tutte le accuse mosse nei suoi confronti e fu condannato alla pena dell'ergastolo³⁹. In seguito, Kambanda ritirò la sua dichiarazione di colpevolezza e fece ricorso contro la decisione della Camera di prima istanza. Il 19 ottobre del 2000, la Camera d'appello del Tribunale per il Ruanda confermò la sentenza della Camera di primo grado⁴⁰. Jean Kambanda sta scontando la pena in Mali.

Successivamente a queste prime condanne, il Tribunale per il Ruanda condannò diversi altri individui per incitamento diretto e pubblico a commettere un genocidio. La peculiarità di questi ulteriori casi, risiedeva nel fatto che riguardavano atti di incitamento posti in essere attraverso l'uso dei mezzi di comunicazione di massa.

Un primo caso di questo tipo riguardò Georges Ruggiu, un cittadino belga che durante il genocidio ruandese lavorava come speaker in una radio del Ruanda, *Radio Television des Milles Collines* (RTLM). Per sua stessa ammissione, nel corso delle trasmissioni radiofoniche da lui condotte, Ruggiu incitò più volte la popolazione di etnia Hutu ad uccidere i civili di etnia Tutsi⁴¹. Ruggiu fu arrestato in Kenya il 23 luglio del 1997, su richiesta del Procuratore del Tribunale penale internazionale per il Ruanda. Dichiaratosi colpevole di tutte le accuse mosse nei suoi confronti, tra cui quella di incitamento diretto e pubblico al genocidio, Ruggiu fu condannato, dalla Camera di prima istanza del Tribunale per il Ruanda, alla pena di dodici anni di reclusione⁴². Dopo aver scontato parte della pena in un carcere italiano, Georges Ruggiu è stato rimesso in libertà il 21 aprile del 2009.

Un secondo caso di incitamento diretto e pubblico al genocidio perpetrato attraverso l'uso dei mezzi di comunicazione di massa riguardò tre cittadini ruandesi, i quali si resero responsabili di vari atti di incitamento al genocidio posti in essere attraverso la radio e la carta stampata. Ferdinand Nahimana e Jean Bosco Barayagwiza furono accusati di incitamento al genocidio per il loro ruolo di direttori *de facto* della

³⁹ ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Jean Kambanda, Judgment*, cit.

⁴⁰ ICTR, Appeals Chamber, *Prosecutor v. Jean Kambanda, Judgment*, ICTR-97-23-A, 19 October 2000.

⁴¹ ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Georges Ruggiu, Judgment*, ICTR-97-32-I, 1 June 2000, par. 44 (iv).

⁴² ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Georges Ruggiu, Judgment*, cit.

*Radio Television des Milles Collines*⁴³. Hassan Ngeze fu invece accusato di atti di incitamento posti in essere attraverso il giornale da lui diretto, *Kangura*⁴⁴. Il caso *Nahimana* sarà oggetto di un'analisi approfondita nel Capitolo III, pertanto si rinvia, per una trattazione più ampia, alle considerazioni svolte in quella sede.

Infine, un'ulteriore condanna per incitamento diretto e pubblico a commettere un genocidio riguardò il cantante ruandese Simon Bikindi, accusato, tra le altre cose, di aver composto dei brani che incitavano allo sterminio dei Tutsi⁴⁵. Bikindi fu arrestato a Leiden, nei Paesi Bassi, il 21 luglio del 2001, e trasferito in seguito ad Arusha. Il 2 dicembre del 2008, la Camera di prima istanza del Tribunale per il Ruanda condannò Simon Bikindi alla pena di quindici anni di reclusione⁴⁶. La Camera non condannò Bikindi per i testi delle sue canzoni, ma per degli atti di incitamento posti materialmente in essere dal cantante attraverso l'uso di un megafono, mentre viaggiava su un convoglio della milizia *Interahamwe*⁴⁷. Il 18 marzo del 2010, la Camera d'appello del Tribunale per il Ruanda confermò la sentenza resa dalla Camera di prima istanza⁴⁸.

⁴³ ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Ferdinand Nahimana, Amended Indictment*, ICTR-99-52-I, 15 November 1999.

⁴⁴ ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Hassan Ngeze, Amended Indictment*, ICTR-99-52-I, 22 November 1999.

⁴⁵ ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Simon Bikindi, Amended Indictment*, ICTR-01-72-I, 15 June 2005, Par. 31.

⁴⁶ ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Simon Bikindi, Judgment*, ICTR-01-72-T, 2 December 2008.

⁴⁷ Ivi, parr. 417-426.

⁴⁸ ICTR, Appeals Chamber, *Prosecutor v. Simon Bikindi, Judgment*, ICTR-01-72-A, 18 March 2010.

3. L'INCITAMENTO AL GENOCIDIO NELLO STATUTO DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

Lo Statuto di Roma, istitutivo della Corte Penale Internazionale, è stato adottato, nell'ambito di una conferenza diplomatica convocata nella capitale italiana dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, il 17 luglio del 1998 ed è entrato in vigore il 1° luglio del 2002. Ad oggi, sono parti dello Statuto centoventitre Stati. La Corte penale internazionale ha sede all'Aja ed è la prima ed unica giurisdizione penale internazionale a carattere permanente.

In virtù dell'articolo 5 dello Statuto, la Corte Penale Internazionale ha giurisdizione, oltre che su crimini di guerra, crimini contro l'umanità e crimine di aggressione, anche sul crimine di genocidio.

L'articolo 6 dello Statuto, contenente la definizione del crimine di genocidio, recita come segue:

«For the purpose of this Statute, “genocide” means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such:

- (a) Killing members of the group;*
- (b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group;*
- (c) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part;*
- (d) Imposing measures intended to prevent births within the group;*
- (e) Forcibly transferring children of the group to another group»*

Come si può notare, l'articolo 6 dello Statuto di Roma riproduce esattamente la definizione di cui all'articolo 2 della Convenzione sul genocidio del 1948. Da questo punto di vista, lo Statuto di Roma si allinea allo Statuto del Tribunale penale

internazionale per la ex Jugoslavia ed a quello del Tribunale penale internazionale per il Ruanda. Diversamente da questi, però, lo Statuto della Corte Penale Internazionale non prevede la punibilità delle fattispecie connesse (complicità, tentativo, incitamento diretto e pubblico e cospirazione) nello stesso articolo in cui è inserita la definizione del crimine di genocidio.

La punibilità dell'incitamento diretto e pubblico a commettere un genocidio, del tentativo e della complicità in genocidio, è prevista nell'articolo 25, intitolato *Individual Criminal Responsibility*. Questo articolo, che disciplina le diverse forme di responsabilità per i crimini su cui la Corte ha giurisdizione, recita:

«3)In accordance with this Statute, a person shall be criminally responsible and liable for punishment for a crime within the jurisdiction of the court if this person:

(a)Commits such a crime, whether as an individual, jointly with another or through another person, regardless of whether that other person is criminally responsible;

(b)Orders, solicits or induces the commission of such a crime which in fact occurs or is attempted;

(c)For the purpose of facilitating the commission of such a crime, aids, abets or otherwise assists in its commission or its attempted commission, including providing the means for its commission;

(d)In any other way contributes to the commission or attempted commission of such a crime by a group of persons acting with a common purpose. Such contribution shall be intentional and shall either:

(i) Be made with the aim of furthering the criminal activity or criminal purpose of the group, where such activity or

purpose involves the commission of a crime within the jurisdiction of the Court; or

(ii) Be made in the knowledge of the intention of the group to commit the crime;

(e) In respect of the crime of genocide, directly and publicly incites others to commit genocide;

(f) Attempts to commit such a crime by taking action that commences its execution by means of a substantial step, but the crime does not occur because of circumstances independent of the person's intentions. However, a person who abandons the effort to commit the crime or otherwise prevents the completion of the crime shall not be liable for punishment under this Statute for the attempt to commit that crime if that person completely and voluntarily gave up the criminal purpose.»

Come si può notare, la fattispecie di incitamento diretto e pubblico è espressamente prevista in relazione al solo genocidio, mentre la complicità e il tentativo sono previsti come forme di responsabilità per tutti i crimini su cui la Corte ha giurisdizione. E' esclusa, infine, la fattispecie di cospirazione, pure prevista dalla Convenzione del 1948 e dagli Statuti dei due Tribunali *ad hoc*.

L'inclusione delle fattispecie dell'incitamento e del tentativo, tipicamente degli *inchoate crimes*, in un articolo dello Statuto che contiene disposizioni sulle varie forme di responsabilità, ha suscitato inizialmente alcune perplessità. Alcuni osservatori hanno avanzato l'ipotesi che l'inserimento di queste fattispecie nell'articolo 25 starebbe ad indicare una loro mutata interpretazione: esse perderebbero la loro caratteristica di crimini a sé stanti per tramutarsi in diversi profili di responsabilità penale⁴⁹. Di contro, un'autorevole dottrina sostiene che la loro

⁴⁹ DAVIES T. E., *How the Rome Statute Weakens the International Prohibition on Incitement to Genocide*, in *Harvard Human Rights Journal*, n. 22, 1999, pp. 245-270, p. 247.

collocazione all'interno dell'articolo 25 risponda semplicemente ad esigenze di coerenza sistematica, mentre non sarebbe in discussione la natura di *inchoate crime* dell'incitamento diretto e pubblico⁵⁰. Inoltre, è stato fatto notare che quando i redattori dello Statuto intendevano richiedere un rapporto accessorio tra le varie forme di responsabilità e la concreta commissione del crimine, l'hanno fatto espressamente⁵¹. Si pensi all'art. 25, par. 3, lett. b, in cui si prevede la responsabilità di chi «*orders, solicits or induces the commission of such a crime which in fact occurs or is attempted*».

Finora, non è stato emanato nessun mandato di arresto per incitamento diretto e pubblico a commettere un genocidio. Il 12 luglio del 2010, su richiesta del Procuratore della Corte penale internazionale, è stato spiccato un mandato d'arresto per genocidio nei confronti di Omar Al Bashir, presidente del Sudan⁵². Nell'emanare il mandato d'arresto, la Corte ha affermato che vi fossero ragionevoli motivi per ritenere che Omar Al Bashir fosse responsabile di atti di genocidio perpetrati nei confronti dei gruppi etnici Fur, Masalit e Zaghawa, nel contesto degli scontri che hanno interessato la regione del Darfur⁵³. Al momento, il mandato d'arresto non è ancora stato eseguito.

⁵⁰ In questo senso vedi: SCHABAS W., *Genocide in International Law*, I ed., Cambridge, Cambridge University Press, 2000, p. 258; OHLIN J. D., *Incitement and Conspiracy to Commit Genocide*, in GAETA P. (ed.), *The UN Genocide Convention: A Commentary*, Oxford, Oxford University Press, 2009, pp. 207-227, p. 221.

⁵¹ AMBOS K., *Article 25: Individual Criminal Responsibility*, in TRIFFTERER O. (a cura di), *Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court*, München, Verlag C.H. Beck, 2008, pp. 743-770, p.761.

⁵² ICC, Pre-Trial Chamber I, *Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Second Warrant of Arrest*, ICC-02/05-01/09, 12 July 2010.

⁵³ *Ibidem*.

4. L'INCITAMENTO AL GENOCIDIO NEGLI STATUTI DEI TRIBUNALI IBRIDI

Per tribunali ibridi, misti, o internazionalizzati, si intendono quegli «organi giurisdizionali che hanno una *composizione mista*, che comprende sia giudici internazionali sia giudici che hanno la nazionalità dello Stato in cui si celebrano i procedimenti, e i cui Statuti e Regole di procedura presentano aspetti propri del diritto internazionale e del diritto interno»⁵⁴.

Dei Tribunali ibridi finora istituiti, hanno, o avevano, giurisdizione sul crimine di genocidio i seguenti: i *Panels* speciali della Corte distrettuale di Dili (non più in funzione); le Camere Straordinarie nelle Corti della Cambogia; i *Panels* internazionali nelle Corti del Kosovo; le Camere Africane Straordinarie istituite in seno alle giurisdizioni del Senegal. Le Camere straordinarie nelle Corti cambogiane sono l'unico organo giurisdizionale, tra quelli testè citati, a non avere giurisdizione sul crimine di incitamento al genocidio.

I *Panels* speciali per crimini gravi presso la Corte distrettuale di Dili furono istituiti dall'UNTAET (*United Nations Transitional Administration in East Timor*) con il regolamento n. 15/2000. I *Panels* erano parte integrante dell'apparato giudiziario di Timor Est, anch'esso creato in esecuzione di un regolamento dell'UNTAET, il regolamento n. 11/2000⁵⁵. Furono istituiti due *Panels* di primo grado, presso la Corte distrettuale di Dili, ed un *Panel* di secondo grado, presso la Corte d'appello di Dili⁵⁶. Ciascuno di questi *Panels* era composto da due giudici, di cui uno di nazionalità timorese e due di diversa nazionalità⁵⁷. Per quanto riguarda la giurisdizione dei *Panels* speciali, essi avevano competenza sui crimini di genocidio, sui crimini di guerra, sui crimini contro l'umanità, sui crimini di tortura e su alcuni crimini previsti dal Codice penale indonesiano, segnatamente i crimini di omicidio e di violenza sessuale, commessi tra il 1° gennaio ed il 25 ottobre del 1999⁵⁸. La definizione del crimine di

⁵⁴ CASSESE A., *Lineamenti di Diritto Internazionale Penale II. Diritto Processuale*, Bologna, Il Mulino, 2006, p. 30.

⁵⁵ CIMIOTTA E., *I tribunali penali misti*, Milano, Cedam, 2009, p. 151.

⁵⁶ *Ibidem*.

⁵⁷ *Ibidem*.

⁵⁸ CIMIOTTA E., *I tribunali penali misti*, cit., p. 218.

genocidio, contenuta nella sezione 4 del regolamento n. 15/2000, è identica a quella contenuta nell'articolo 2 della Convenzione sul genocidio del 1948 e nell'articolo 6 dello Statuto della Corte penale internazionale. La fattispecie dell'incitamento diretto e pubblico a commettere un genocidio è contenuta nella sezione 14, intitolata *Individual Criminal Responsibility* e identica all'articolo 25 dello Statuto di Roma. Fino al maggio del 2005, quando è cessato il loro mandato, i *Panels* hanno processato novantacinque individui, nessuno dei quali per i crimini di genocidio o di incitamento diretto e pubblico a commettere un genocidio⁵⁹.

Le Camere Straordinarie nelle Corti della Cambogia sono state istituite, a seguito di un lungo negoziato tra le Nazioni Unite ed il Governo cambogiano, per processare i responsabili dei crimini commessi, tra il 1975 ed il 1979, dal regime di Pol Pot e dei Khmer rossi. Le Camere hanno giurisdizione sui crimini contro l'umanità, sui crimini di genocidio, sulle violazioni gravi delle Convenzioni di Ginevra e su alcuni reati previsti dal Codice penale cambogiano del 1956⁶⁰. Nel definire la fattispecie di genocidio, l'art. 4, par. 1, della Legge cambogiana, istitutiva delle Camere Straordinarie, rimanda alla definizione della fattispecie contenuta nella Convenzione sul genocidio del 1948⁶¹. Tuttavia lo stesso articolo, al paragrafo 3, dedicato alle fattispecie connesse, esclude la giurisdizione delle Camere sull'incitamento diretto e pubblico a commettere un genocidio⁶².

Il crimine di genocidio rientra nella giurisdizione *ratione materiae* dei *Panels* presenti nel sistema giudiziario del Kosovo. Il 15 dicembre del 2000, il Rappresentante Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per l'UNMIK (*United Nations Interim Administration in Kosovo*) emanò il regolamento n. 64/2000, in cui si prevedeva, tra le altre cose, che nel corso di un processo, su richiesta delle parti o dei giudici, potessero essere azionati dei *panels* composti da tre giudici, di cui almeno due

⁵⁹ Ivi, p. 223.

⁶⁰ Ivi, pp. 256-257.

⁶¹ Ivi, p. 262.

⁶² *Law on the Establishment of Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia for the Prosecution of Crimes Committed during the Period of Democratic Kampuchea*, S/RKM/1004/006. Consultabile sul sito delle Camere Straordinarie, all'indirizzo http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/legaldocuments/KR_Law_as_amended_27_Oct_2004_Eng.pdf.

giudici stranieri⁶³. Come è stato evidenziato, «la competenza *ratione materiae* dei *Panels* non è in alcun modo ancorata a una lista *prestabilita* di reati»⁶⁴. In assenza di uno specifico Statuto, il diritto applicabile dai *Panels* è il diritto penale sostanziale e processuale vigente in Kosovo⁶⁵. Il Codice penale provvisorio del Kosovo fu approvato dall'UNMIK con il regolamento n. 25/2003. L'articolo 116 prevede il crimine di genocidio e ricalca la definizione della fattispecie contenuta nella Convenzione del 1948 e nell'articolo 6 della Corte penale internazionale⁶⁶. La fattispecie dell'incitamento è prevista tra le disposizioni generali, nell'articolo 24, come forma di responsabilità rispetto a qualsiasi crimine⁶⁷. Il Parlamento kosovaro ha approvato un nuovo Codice penale nel 2009. Il crimine di genocidio è previsto dall'articolo 148 e la definizione della fattispecie è rimasta invariata rispetto al Codice penale provvisorio approvato dall'UNMIK⁶⁸. L'incitamento è previsto dall'articolo 32, anche in questo caso come forma di responsabilità rispetto a qualsiasi crimine⁶⁹. Nel corso dell'attività dei *Panels*, nessun individuo è stato mai condannato per genocidio o per incitamento al genocidio⁷⁰.

In ultimo, anche le Camere Africane Straordinarie istituite in seno alle Corti del Senegal hanno giurisdizione sul crimine di genocidio. Le Camere sono state istituite in seguito ad un Accordo concluso tra l'Unione africana ed il Governo del Senegal e sono preposte a giudicare i responsabili di crimini di genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e crimini di tortura, commessi in Ciad tra il 7 giugno 1982 ed il 1° dicembre 1990, durante la dittatura di Hissène Habré⁷¹. La definizione dei crimini è

⁶³ UNMIK/REG/2000/64, 15 December 2000.

⁶⁴ Ivi, p. 280.

⁶⁵ Ivi, p. 291.

⁶⁶ Il Codice penale provvisorio del Kosovo è disponibile sul sito internet dell'UNMIK, all'indirizzo http://www.unmikonline.org/regulations/2003/RE2003_25_criminal_code.pdf.

⁶⁸ Il Codice penale kosovaro è disponibile sul sito internet del Parlamento del Kosovo, all'indirizzo <http://www.assembly-kosova.org/common/docs/ligjet/Criminal Code.pdf>.

⁶⁹ *Ibidem*.

⁷⁰ CIMIOTTA E., *I tribunali penali misti*, cit., p. 289.

⁷¹ MUSSO F., *Le Camere africane straordinarie in seno alle corti senegalesi: un esempio di giurisdizione penale particolare?*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2013, pp. 553-560.

contenuta nello Statuto, allegato all'Accordo istitutivo delle Camere Straordinarie. La definizione del crimine di genocidio è contenuta nell'articolo 5, che riproduce l'articolo 2 della Convenzione sul genocidio e l'articolo 6 dello Statuto della Corte penale internazionale. L'articolo 10 dello Statuto prevede, tra l'altro, la fattispecie di incitamento come forma di responsabilità rispetto a tutti i crimini su cui le Camere hanno giurisdizione. Al momento, l'unico processo in corso dinanzi alle Camere straordinarie riguarda Hissène Habré, accusato di crimini contro l'umanità, crimini di guerra e tortura.

CAPITOLO II

IL CRIMINE DI INCITAMENTO AL GENOCIDIO: GLI ELEMENTI COSTITUTIVI

I. L'INCITAMENTO AL GENOCIDIO COME INCHOATE CRIME

Come accennato nel Capitolo I, il crimine di incitamento al genocidio appartiene al *genus* degli *inchoate crimes*. Nei sistemi giuridici di *common law*, sono *inchoate crimes* quei crimini che sono «*short of a consummated offence, including attempts, solicitation, instigation and conspiracy*»¹. Sono altresì definiti come «... *preliminary or incomplete wrongdoings*»². Gli *inchoate crimes* sono configurati anche come: «*points on the path of a complete offence*»³, ovvero «*crimes ... that do not require the completion of a harmful act in order for criminal liability to be assigned*»⁴. Essi sono infine descritti come «*[a] step toward the commission of another crime, the step in itself being serious enough to merit punishment*»⁵.

Nonostante la grande varietà di definizioni, è possibile rinvenire due elementi costanti in ognuna di esse: innanzitutto il carattere sostanzialmente preliminare degli *inchoate crimes*, rispetto alla commissione di uno o più ulteriori crimini; in secondo luogo la loro incompiutezza rispetto ad un altro crimine a cui si riferiscono. In sostanza, si potrebbe dire che un *inchoate crime* è una condotta preliminare finalizzata alla realizzazione di un crimine. E' proprio in questo fine ultimo che determinati ordinamenti penali percepiscono una carica di disvalore tale da decretare la punibilità della condotta in quanto tale, a prescindere dal fatto che il crimine verso cui era finalizzata si realizzi in concreto.

¹ OHLIN J. D., *Inchoate Crimes*, in CASSESE A. (ed.), *The Oxford Companion to International Criminal Justice*, Oxford, Oxford University Press, 2009, pp. 372-373, p.372.

² CASSESE A., GAETA P., *Cassese's International Criminal Law*, III ed., Oxford, Oxford University Press, 2013, p. 199. Come osserva Cassese: « *These are acts that: i) are preparatory to prohibited offences; ii) have not been completed, therefore have not yet caused any harm; iii) are punished on their own*».

³ OHLIN J. D., *Incitement and Conspiracy to Commit Genocide*, in GAETA P. (ed.), *The UN Genocide Convention: A Commentary*, Oxford, Oxford University Press, 2009, pp. 207-227, p. 208.

⁴ MAY L., *Genocide. A Normative Account*, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, p. 189.

⁵ Garner B. A. (ed.), *Black's Law Dictionary*, VII ed., St. Paul, West Group, 1999, p. 765.

Sono tradizionalmente considerati *inchoate crimes* l'incitamento, il tentativo e la cospirazione⁶. Per quanto concerne l'incitamento, nel diritto internazionale penale è considerato un *inchoate crime*, come tale punibile indipendentemente dalla effettiva commissione del crimine finale, solo l'incitamento a commettere genocidio. Del resto, il crimine di genocidio, per l'importanza degli interessi coinvolti, è collocabile all'apice di una ipotetica gerarchia di crimini internazionali⁷. Nel caso *Kambanda*, la Camera di primo grado del Tribunale penale internazionale per il Ruanda, ha definito il genocidio come «il crimine dei crimini»⁸.

Diversamente dall'incitamento a commettere il crimine di genocidio, l'incitamento a commettere altri crimini internazionali è considerato punibile solo in quanto il crimine sia effettivamente commesso. Occorre dunque distinguere l'incitamento al genocidio quale *inchoate crime* dall'incitamento a compiere crimini di guerra, contro l'umanità o il crimine di aggressione, quale forma di partecipazione al crimine. D'altronde, già negli Statuti dei Tribunali penali internazionali l'incitamento al genocidio era stato collocato tra le fattispecie connesse al crimine di genocidio: nello Statuto del Tribunale per la ex Jugoslavia all'art. 4, par. 3, lett. C, mentre nello Statuto del Tribunale per il Ruanda all'art. 2, par. 3, lett. C. Al contrario, la fattispecie dell'istigazione a commettere altri crimini era stata inserita nell'art. 6, par. 1, dello Statuto del Tribunale per il Ruanda e nell'art. 7, par. 1, dello Statuto del Tribunale per la ex Jugoslavia, entrambi intitolati *Individual Criminal Responsibility*. Mentre, come è stato evidenziato nel Capitolo I, nonostante i redattori dello Statuto della Corte Penale

⁶ CASSESE A., GAETA P., *Cassese's International Criminal Law*, III ed., cit., p. 199.

⁷ SCHABAS W., *The International Criminal Court. A Commentary on the Rome Statute*, Oxford/New York, Oxford University Press, 2010, p. 119.

⁸ ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Jean Kambanda, Judgment*, ICTR-97-23-T, 4 September 1998, par. 16. Questo il passo rilevante della pronuncia: «Regarding the crime of genocide, in particular, the preamble to the Genocide Convention recognizes that at all periods of history, genocide has inflicted great losses on humanity and reiterates the need for international cooperation to liberate humanity from this scourge. The crime of genocide is unique because of its element of *dolus specialis* (special intent) which requires that the crime be committed with the intent to destroy in whole or in part, a national, ethnic, racial or religious group as such, as stipulated in Article 2 of the Statute; hence the Chamber is of the opinion that genocide constitutes the crime of crimes, which must be taken into account when deciding the sentence.»

Internazionale abbiano scelto di inserire le fattispecie dell'incitamento al genocidio e dell'istigazione a commettere altri crimini nello stesso articolo, l'incitamento diretto e pubblico al genocidio, ai sensi dell'art. 25, par. 3, lett. E, è un *inchoate crime*, mentre l'istigazione a commettere altri crimini, ai sensi dell'art. 25, par. 3, lett. B, costituisce una mera forma di partecipazione ad un crimine.

La natura di *inchoate crime* dell'incitamento al genocidio è stata confermata dalla Camera di primo grado del Tribunale penale internazionale per il Ruanda nella sentenza resa nel caso *Akayesu*, che rappresentò la prima condanna per genocidio e incitamento al genocidio da quando la Convenzione del 1948 era entrata in vigore. Pronunciandosi sulla questione se l'incitamento fosse punibile in base allo Statuto del Tribunale, indipendentemente dal perfezionamento del crimine di genocidio, la Camera ha richiamato i lavori preparatori della Convenzione delle Nazioni Unite sul genocidio del 1948:

«It appears from the travaux préparatoires of the Convention on Genocide that the drafters of the Convention considered stating explicitly that incitement to commit genocide could be punished, whether or not it was successful. In the end, a majority decided against such an approach. Nevertheless, the Chamber is of the opinion that it cannot thereby be inferred that the intent of the drafters was not to punish unsuccessful acts of incitement. In light of the overall travaux, the Chamber holds the view that the drafters of the Convention simply decided not to specifically mention that such a form of incitement could be punished.»⁹.

Proseguendo, la Camera ha statuito che:

«The fact that such [acts of incitement] are in themselves particularly dangerous because of the high risk they carry for society, even if they fail to produce results, warrants that they

⁹ ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Jean Paul Akayesu, Judgment*, ICTR-96-4-T, 2 September 1998, par. 561.

be punished as an exceptional measure. The Chamber holds that genocide clearly falls within the category of crimes so serious that direct and public incitement to commit such a crime must be punished as such, even where such incitement failed to produce the result expected by the perpetrator.»¹⁰.

La linea seguita dai giudici di Arusha rientra, dunque, nel solco tracciato dai redattori della Convenzione del '48, per cui l'esigenza di prevenire un crimine così grave come il genocidio, giustifica l'attribuzione di rilevanza penale a condotte che, pur non costituendo necessariamente un antecedente causale del genocidio, rischiano di mettere in pericolo l'esistenza del gruppo protetto.

Nella sentenza sopra citata, la Camera di primo grado ha inoltre tracciato una linea di demarcazione tra la fattispecie di incitamento diretto e pubblico a commettere genocidio e la diversa fattispecie dell'istigazione a commettere un altro crimine internazionale. Jean Paul Akayesu era accusato non solo di incitamento al genocidio, ma anche di aver istigato la commissione di crimini contro l'umanità. Secondo la Camera:

«The form of participation through instigation stipulated in Article 6 (1) of the Statute, involves prompting another to commit an offence; but this is different from incitement in that it is punishable only where it leads to the actual commission of an offence desired by the instigator.»¹¹.

In dottrina, si usa distinguere tra le due fattispecie attraverso il criterio della pubblicità, per cui mentre l'incitamento a commettere genocidio deve essere pubblico, rivolto ad una folla indistinta di persone, l'istigazione a commettere altri crimini può essere rivolta ad un gruppo ristretto di individui, in privato¹².

¹⁰ Ivi, par. 562.

¹¹ Ivi, par. 482.

¹² AMBOS K., *Article 25: Individual Criminal Responsibility*, in TRIFFTERER O. (ed.), *Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court*, II ed., München, Verlag C.H. Beck, 2008, pp. 743-770, p.760. Nello stesso senso anche ESER A., *Individual Criminal Responsibility*, in CASSESE A., GAETA P., JONES D. (eds.), *The*

Individuata correttamente la differenza tra le due fattispecie, la Camera di primo grado del Tribunale per il Ruanda ha però finito col richiedere, ai fini della punibilità, che anche l'istigazione a commettere altri crimini fosse diretta e pubblica¹³. L'affermazione di questo requisito è stata reiterata dalla Camera nelle sentenze rese nei casi *Rutaganda*¹⁴ e *Musema*¹⁵. In seguito, la Camera d'appello, nel caso *Akayesu*, ha corretto questo orientamento¹⁶. In primo luogo, i giudici della Camera d'appello hanno evidenziato come l'istigazione possa essere, in alcuni casi, diretta e pubblica. Tuttavia, nulla nell'art. 6, par. 1, dello Statuto lasciava intendere che questi due elementi costituissero due requisiti essenziali della fattispecie¹⁷. In secondo luogo, la Camera d'appello ha sottolineato come, al contrario, l'art. 2, par. 3, lett. C, prevedesse *esplicitamente* che l'incitamento al genocidio fosse punibile solo se diretto e pubblico¹⁸.

La natura di *inchoate crime* dell'incitamento diretto e pubblico al genocidio è stata ribadita dal Tribunale per il Ruanda in diversi casi successivi al caso *Akayesu*, tra cui i casi *Ruggiu*¹⁹ e *Nahimana*²⁰. Va sottolineato ancora una volta che non solo non è richiesta la prova di un nesso di causalità tra l'incitamento e le condotte genocidiarie che potrebbero scaturirne, ma non è neanche richiesto che il genocidio abbia avuto luogo; mentre nel caso dell'istigazione a commettere altri crimini, è richiesto che questa sia stata almeno uno dei fattori che hanno contribuito alla perpetrazione del crimine, pur

Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary, Vol. I, Oxford, Oxford University Press, 2002, p.767 ss., p. 804.

¹³ ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Jean Paul Akayesu, Judgment*, cit., par. 481.

¹⁴ ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. George Rutaganda, Judgment*, ICTR-96-3-T, 6 December 1999, par. 38.

¹⁵ ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Alfred Musema, Judgment*, ICTR-96-13-T, 27 January 2000, par. 120.

¹⁶ ICTR, Appeals Chamber, *Prosecutor v. Jean Paul Akayesu, Judgment*, ICTR-96-4-A, 1 June 2001, parr. 478-483.

¹⁷ Ivi, par. 478.

¹⁸ Ivi, par. 480.

¹⁹ ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Georges Ruggiu, Judgment*, ICTR-97-32-I, 1 June 2000, par. 16.

²⁰ ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Ferdinand Nahimana et al., Judgment*, ICTR-99-52-T, 3 December 2003, par. 1013.

non arrivando ad esserne la *conditio sine qua non*²¹. L'incitamento a commettere il crimine di genocidio, quando avviene in privato, rientra nella fattispecie dell'istigazione: è dunque punibile solamente nel caso in cui all'incitamento segua effettivamente un genocidio, o comunque una condotta genocidiaria. L'incitamento al genocidio costituirebbe, in questo caso, una mera forma di partecipazione al crimine di genocidio.

²¹ ICTY, Trial Chamber, *Prosecutor v. Thimohir Blaškic, Judgment*, ICTY-95-14-T, 3 March 2000, par. 270.

2. L'ELEMENTO OGGETTIVO

L'elemento oggettivo del crimine di incitamento a commettere un genocidio consiste nel sollecitare altri in modo diretto e pubblico a compiere un genocidio. E' opportuno suddividere l'analisi dell'elemento oggettivo in tre segmenti: a) la nozione di incitamento; b) il carattere diretto dell'incitamento; c) la pubblicità dell'incitamento, seguendo la tripartizione formulata dalla dottrina²².

LA NOZIONE DI INCITAMENTO

Per incitamento si intende una esortazione, una sollecitazione rivolta ad altri a commettere un crimine²³. In alcuni casi, la sollecitazione può assumere le forme dell'incoraggiamento, mentre in altri casi può consistere nel fare pressione su altri individui affinché questi commettano un crimine²⁴. Colui che incita, intende convincere altri ad agire, facendo sorgere in essi un proposito criminoso o rinsaldandone uno già esistente.

L'incitamento al genocidio non deve necessariamente consistere nella sollecitazione all'uccisione di membri di un gruppo protetto, ma può anche concretizzarsi in un'esortazione a perpetrare una qualsiasi delle altre quattro condotte genocidiarie tipiche, ovvero: cagionare gravi lesioni all'integrità fisica o psichica di persone appartenenti al gruppo; sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso; imporre misure volte ad impedire le nascite in seno al gruppo; trasferire con la forza bambini appartenenti al gruppo ad un gruppo diverso. Per

²² CASSESE A., ACQUAVIVA G., FAN M., WHITING A., *International Criminal Law: Cases and Commentary*, Oxford, Oxford University Press, 2004, p. 404.

²³ ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Jean Paul Akayesu, Judgment*, cit., par. 555.

²⁴ OHLIN J. D., *Incitement and Conspiracy to Commit Genocide*, in GAETA P. (ed.), *The UN Genocide Convention: A Commentary*, cit., pp. 207-227, p. 208

esempio, un incitamento diretto e pubblico a compiere delle violenze sessuali ai danni di membri di un gruppo protetto, sorretto dall'intenzione di distruggere il gruppo in questione, può integrare gli estremi del crimine di incitamento al genocidio, essendo ormai la violenza sessuale entrata a far parte, in via interpretativa, delle condotte genocidiarie tipiche, nello specifico degli atti che causano gravi lesioni all'integrità fisica o psichica dei membri del gruppo²⁵.

L'incitamento, inoltre, deve avere ad oggetto la distruzione di uno dei quattro gruppi protetti dalla Convenzione sul genocidio, ovvero un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso. L'incitamento a distruggere in tutto o in parte un gruppo non protetto, ad esempio un gruppo politico, non potrà integrare la fattispecie di incitamento al genocidio, ma al massimo sarà punibile a titolo di istigazione a commettere un altro crimine internazionale, ad esempio il crimine contro l'umanità di persecuzione, sempre che il crimine in questione sia effettivamente commesso.

IL CARATTERE DIRETTO DELL'INCITAMENTO

Occorre innanzitutto rilevare che, diversamente dalla generica istigazione, che può anche essere integrata da una condotta omissiva, come la giurisprudenza dei Tribunali *ad hoc* ha contribuito a chiarire in più occasioni²⁶, l'incitamento sembra doversi concretizzare in un comportamento attivo dell'agente, in un'azione rivolta verso l'esterno e concretamente apprezzabile. Inoltre, mentre la sola presenza dell'agente sul

²⁵ E' stata decisiva, in questo senso, la sentenza della Camera di primo grado del Tribunale per il Ruanda nel caso *Akayesu*: ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Jean Paul Akayesu*, *Judgment*, cit., par. 731.

²⁶ Si veda in questo senso: ICTY, Trial Chamber, *Prosecutor v. Thimohir Blaškić*, *Judgment*, cit., par. 270. In questa sentenza, la Camera di primo grado del Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia ha affermato quanto segue: «*Instigation can take many different forms; it can be expressed or implied, and entail both acts and omissions.*». Questo orientamento è stato ribadito dalla Camera di primo grado anche nel caso *Kordic and Cerkez* (ICTY, Trial Chamber, *Prosecutor v. Kordic and Cerkez*, *Judgment*, IT-95-14/2, 26 February 2001, par. 387), in cui i giudici dell'Aja hanno precisato: «*Both positive acts and omissions may constitute instigation, but it must be proved that the accused directly intended to provoke the commission of the crime.*»

luogo in cui è posta in essere la condotta genocidiaria altrui può dar vita ad una responsabilità a titolo di istigazione (anche in virtù della cd. teoria dell' “*approving spectator*”²⁷), la mera presenza non può essere interpretata come un incitamento diretto a commettere il genocidio.

Il primo Tribunale a misurarsi con la questione del carattere diretto dell'incitamento fu il Tribunale Militare Internazionale di Norimberga, in relazione alla responsabilità penale di Julius Streicher e Hans Fritzsche. Come accennato nel Capitolo I, Julius Streicher era l'editore ed il direttore del settimanale *Der Stürmer*, un giornale fortemente propagandistico e connotato da un'esplicita matrice antisemita. Egli firmò numerosi articoli in cui incitava esplicitamente il popolo tedesco allo sterminio degli ebrei, giudicati una piaga da estirpare alla radice. Hans Fritzsche era il direttore della divisione radio del Ministero della propaganda, di cui era titolare Joseph Goebbels. Fritzsche pronunciò, in diverse occasioni, dei discorsi di marcato stampo antisemita, senza però mai arrivare ad incitare i tedeschi all'eliminazione fisica degli ebrei. Inoltre, egli si oppose attivamente alle richieste di Goebbels di trasmettere in radio messaggi che incitavano allo sterminio.

Su queste basi, il Tribunale di Norimberga giudicò Streicher colpevole di crimini contro l'umanità, in quanto con la sua propaganda:

*«week after week, month after month, he infected the German mind with the virus of anti-semitism and incited German people to active persecution»*²⁸.

In particolare, il Tribunale affermò quanto segue:

²⁷ Secondo detta teoria, colui che riveste una posizione di autorità, vera o presunta, rispetto a coloro che pongono in essere in concreto l'atto genocidiario favorisce il crimine altrui grazie alla sola presenza sul locus commissi delicti, proprio in virtù della sua posizione. Si veda: CASSESE A., GAETA P., *Cassese's International Criminal Law*, III ed., cit., p. 195.

²⁸ IMT, *United States and Others v. Göring and Others, Judgement, 1st of October of 1946*, in *Trial of Major War Criminals*, vol. XXII, p. 547. Disponibile sul sito della biblioteca del Congresso degli Stati Uniti, all'indirizzo https://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/NT_major-war-criminals.html.

« *Streicher's incitement to murder and extermination at a time when Jews in the East were being killed under the most horrible conditions clearly constitutes persecution on political and racial grounds*»²⁹.

Al contrario, i giudici di Norimberga assolsero Fritzsche perché, nonostante i suoi discorsi fossero antisemiti:

«*These speeches did not urge persecution or extermination of Jews. There is no evidence that he was aware of their extermination in the East. The evidence moreover shows that he twice attempted to have publication of the anti-Semitic Der Sturmer suppressed, though unsuccessfully*»³⁰.

Dalla lettura di questi stralci, appare evidente come i giudici abbiano ritenuto che la condotta dei due imputati fosse diversa. Mentre Fritzsche si “limitava” a proferire parole di stampo fortemente razzista, Streicher era arrivato più volte al punto di invocare apertamente la distruzione fisica degli ebrei in Germania e nel mondo intero. In sostanza, solo per Streicher poteva parlarsi di incitamento diretto alla persecuzione e allo sterminio degli ebrei. La differenza tra le condotte esposte nei casi in questione è, in definitiva, la stessa differenza che gran parte della dottrina è solita rinvenire tra il mero *hate speech* e l’incitamento al genocidio propriamente detto, dove il primo rappresenta il discorso a tinte fortemente razziste e discriminatorie senza arrivare, però, all’intensità dell’incitamento³¹. L’*hate speech* rientra, dunque, nella sfera della libera manifestazione del pensiero e non costituisce un crimine internazionale.

Nel commento al progetto di Codice dei crimini contro la pace e la sicurezza delle nazioni elaborato dalla Commissione del diritto internazionale, l’incitamento è descritto

²⁹ Ivi, p.549.

³⁰ Ivi, p.584.

³¹ TIMMERMANN W., SCHABAS W. A., *Incitement to Genocide*, in BEHRENS P., HENHAM R. (eds.), *Elements Of Genocide*, London/New York, Routledge, 2012, pp. 145-173, p. 159. In questo senso si veda anche: CASSESE A., ACQUAVIVA G., FAN M., WHITING A., *International Criminal Law: Cases and Commentary*, cit., p. 405.

come diretto quando si concretizza in una chiamata all'azione immediata, mentre non rileverebbe penalmente il consiglio vago o indiretto³².

Nella più volte citata sentenza di primo grado nel caso *Akayesu*, il carattere diretto dell'incitamento è così illustrato:

*«The "direct" element of incitement implies that the incitement assume a direct form and specifically provoke another to engage in a criminal act, and that more than mere vague or indirect suggestion goes to constitute direct incitement.»*³³

La Camera di primo grado del Tribunale per il Ruanda ha dunque affermato che l'incitamento è diretto quando sollecita esplicitamente altri a commettere un crimine. Inoltre, i giudici di Arusha hanno proseguito chiarendo che per stabilire se un incitamento sia effettivamente diretto, è necessario tenere conto della cultura, della lingua e, più in generale, del contesto in cui l'incitamento è stato posto in essere. In effetti, un discorso o un messaggio possono apparire diretti ed inequivocabili se espressi in un determinato paese, o in una certa lingua, mentre possono non esserlo in altri contesti³⁴. Occorre, dunque, valutare le varie condotte di incitamento attraverso un approccio caso per caso, inserendole ogni volta nel contesto in cui sono state poste in essere³⁵. Infine, la Camera di primo grado ha fornito un'indicazione delle varie forme che può assumere, in concreto, l'incitamento, affermando che esso può essere fatto attraverso discorsi proferiti in pubblico o attraverso la vendita o l'esposizione di materiale scritto o stampato o qualsiasi altro mezzo di comunicazione audiovisiva³⁶.

I giudici del Tribunale per il Ruanda, alle prese con le mille sfaccettature della lingua *kinyarwanda* e di una cultura a loro estranea, sono stati spesso chiamati ad interpretare discorsi e messaggi che incitavano direttamente al genocidio, ricorrendo

³² ILC, *Report of the International Law Commission on the work of its 48th Session, 6 May-26 July 1996*, par.16, p. 22.

³³ ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Jean Paul Akayesu, Judgment*, cit., par. 557.

³⁴ *Ibidem*.

³⁵ ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Jean Paul Akayesu, Judgment*, cit., par. 558.

³⁶ *Ivi*, par. 559.

tuttavia ad allusioni o metafore. Molti dei fatti presi in esame dal Tribunale presentano delle caratteristiche elevabili a costanti, permettendo di stilare una sorta di catalogo delle “tecniche di incitamento”. Così, ad esempio, i leader Hutu durante i loro comizi, o nei messaggi diffusi attraverso la radio, miravano spesso a dipingere i ruandesi di etnia Tutsi come degli esseri sub-umani, o anche non umani, giustificando così la necessità di eliminarli. Non era infrequente ascoltare discorsi o messaggi di altra natura in cui i Tutsi venivano definiti “serpenti”³⁷, o “cani”³⁸, che in quanto tali meritavano di essere uccisi. Era inoltre diffusa l’abitudine di riferirsi ai ribelli Tutsi del *Front patriotique rwandais* con il termine “inyenzi”, ovvero scarafaggi. Un altro espediente linguistico a cui si faceva spesso ricorso consisteva nell’esortare i combattenti Hutu a “tornare a lavoro”, intendendo con ciò spingerli a tornare ad uccidere i Tutsi³⁹.

Sulla base di quanto detto, si può considerare diretto l’incitamento fatto attraverso discorsi, materiale stampato ed altri mezzi idonei alla diffusione, tendente a spingere espressamente altri alla commissione immediata del crimine di genocidio, tenendo conto della lingua, della cultura e dei costumi del posto in cui l’incitamento ha luogo.

LA PUBBLICITÀ DELL’INCITAMENTO

La *ratio* soggiacente al requisito della pubblicità risiede nel fatto che un messaggio di incitamento al genocidio è tanto più pericoloso quanto più indeterminato e numeroso è il pubblico a cui è destinato, se non altro a causa del fatto che maggiore è il numero di persone a cui è diretto il messaggio, più alte sono le probabilità che almeno

³⁷ ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Tharcisse Muvunyi, Judgment*, ICTR-00-55-T, 12 September 2006, par. 209; ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Simon Bikindi, Judgment*, ICTR-01-72-T, 2 December 2008, par. 423.

³⁸ ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Jean Kambanda, Judgment*, ICTR-97-23-T, 19 October 2000, par. 39 (x).

³⁹ ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Eliézer Niyitegeka, Judgment*, ICTR-96-14-T, 16 May 2003, par. 432; ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Georges Ruggiu, Judgment*, cit., par. 44.

uno, tra coloro nel pubblico, raccolga detto incitamento e passi all'azione⁴⁰. Senza scomodare la psicologia delle masse, è un dato di esperienza comune che un messaggio, una volta esternato dal suo autore, esce dalla sua sfera personale e dunque anche dal suo controllo. Applicando questa nozione al genocidio, un crimine che fisiologicamente coinvolge grandi masse di individui, sia sul versante passivo che sul versante attivo, appare chiaro che un messaggio di incitamento alla distruzione di un gruppo di persone, una volta esternato, può mettere in moto una concatenazione di eventi incontrollabili e potenzialmente distruttivi.

Nel già citato Commento al progetto di Codice dei crimini contro la pace e la sicurezza delle nazioni la Commissione del diritto internazionale afferma che l'incitamento è pubblico quando comunicato:

*«to a number of individuals in a public place or to members of the general public at large. Thus, an individual may communicate the call for criminal action in person in a public place or by technological means of mass communication, such as by radio or television.»*⁴¹

Dunque, due sono i casi in cui l'incitamento può considerarsi pubblico: 1) quando proferito dall'agente di persona e in un luogo che sia, per l'appunto, pubblico; 2) quando diffuso dall'agente verso una massa indistinta di individui attraverso l'utilizzo di un mezzo di comunicazione.

Il Tribunale penale internazionale per il Ruanda ha seguito l'orientamento della Commissione del diritto internazionale sulla pubblicità dell'incitamento sin dal caso *Akayesu*. Jean Paul Akayesu era accusato di aver tenuto un comizio durante il quale aveva incitato la folla presente ad uccidere i Tutsi⁴². La Camera di primo grado ha affermato che quel discorso era da considerarsi pubblico in quanto proferito dinanzi a una moltitudine di persone e ha ritenuto Akayesu colpevole di incitamento diretto e

⁴⁰ SCHABAS W. A., *Genocide in International Law*, I ed., Cambridge, Cambridge University Press, 2000, p. 276.

⁴¹ ILC, *Report of the International Law Commission on the work of its 48th Session, 6 May-26 July 1996*, par.16, p. 22.

⁴² ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Jean Paul Akayesu, Judgment*, cit., parr. 14, 15.

pubblico al genocidio⁴³. Accogliendo la bipartizione esposta sopra, la condotta descritta nel caso *Akayesu* è collocabile tra le forme di incitamento pubblico pronunciate in prima persona in un luogo pubblico. Il Tribunale per il Ruanda ha poi mantenuto lo stesso orientamento in diversi altri casi in cui degli individui avevano pubblicamente esortato dei gruppi di persone a commettere un genocidio, come ad esempio nei casi *Niyitegeka* e *Muvunyi*⁴⁴.

Un possibile punto debole nell'interpretazione del requisito della pubblicità sopra esposta è dato dall'assenza di un criterio, quantitativo o qualitativo, per stabilire in quali casi un gruppo di persone possa considerarsi un "pubblico" a tutti gli effetti. Nella sentenza resa nel caso *Muvunyi*, la Camera di primo grado del Tribunale per il Ruanda ha affermato che:

*«There is no requirement that the incitement message be addressed to a certain number of people or that it should be carried through a specific medium such as radio, television, or a loudspeaker. However, both the number and the medium may provide evidence in support of a finding that the incitement was public.»*⁴⁵

Lungi dal fornire un criterio preciso, il Tribunale ha suggerito che sia il numero di persone che il mezzo usato possono però rilevare in sede probatoria. Il problema potrebbe apparire secondario, ma si mostra in tutta la sua criticità in alcuni casi limite. Durante il genocidio ruandese, molti dei discorsi incendiari in cui i leader Hutu incitavano al genocidio furono tenuti in prossimità dei diversi posti di blocco che le milizie paramilitari dell'*Interahamwe* avevano predisposto sulle strade principali di tutto il Paese⁴⁶. Questi *checkpoint* permettevano di "censire" i passanti, i quali, nel

⁴³ ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Jean Paul Akayesu*, *Judgment*, cit.

⁴⁴ ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Eliézer Niyitegeka*, *Judgment*, cit., par. 431; ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Tharcisse Muvunyi*, *Judgment*, cit., par. 501.

⁴⁵ ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Tharcisse Muvunyi*, *Judgment*, cit., par. 862.

⁴⁶ L'*Interahamwe* nacque come ala giovanile del *Mouvement Révolutionnaire National pour le Développement*, un partito politico ruandese basato sull'ideologia del

mostrare i propri documenti d'identità, erano costretti e rivelare la loro etnia. Ebbene, spesso accadeva che esponenti di rilievo dell'etnia Hutu si recassero presso i posti di blocco e tenessero dei discorsi in cui esortavano i miliziani a continuare l'eccidio. Possono queste condotte integrare il requisito della pubblicità? Nel caso *Nahimana*, che sarà esaminato nel dettaglio nel Capitolo III, la Camera d'appello del Tribunale per il Ruanda decise in senso negativo, affermando che la presenza di uno degli imputati ai posti di blocco poteva integrare, semmai, una mera istigazione, ma non un incitamento al genocidio, essendo destinatari del discorso i soli miliziani presenti al posto di blocco⁴⁷. Successivamente, in un caso apparentemente simile, la Camera di primo grado del Tribunale per il Ruanda ha invece condannato per incitamento diretto e pubblico al genocidio il cantante pop Simon Bikindi, accusato di diffondere messaggi di incitamento mentre, su un furgoncino dotato di sistema di amplificazione, faceva la spola da un posto di blocco all'altro⁴⁸. Come appare dai casi appena esposti, il requisito della pubblicità è di difficile interpretazione nei casi di incitamento al genocidio posti in essere in prima persona in un luogo pubblico.

Suscitano invece meno problemi interpretativi i casi in cui l'incitamento avviene attraverso dei mezzi di comunicazione di massa, come la radio, la televisione e, ai giorni nostri, anche la rete. Questo in ragione del fatto che l'elemento della pubblicità è probabilmente connaturato nell'essenza dei moderni mezzi di comunicazione. Il genocidio ruandese ha dimostrato come i *mass media*, con la loro pervasività, hanno svolto un ruolo di primaria importanza nell'indirizzare la violenza della gente verso un obiettivo preciso. Oltre che nel caso *Nahimana* sopra indicato, il Tribunale penale internazionale per il Ruanda è stato chiamato a giudicare le condotte incitatorie diffuse attraverso i *media* anche nei casi *Kambanda* e *Ruggiu*. In quest'ultimo caso, Georges Ruggiu, un giornalista belga che lavorava nella radio ruandese *Radio Television des Milles Collines* (RTL), aveva più volte incitato, nel corso delle trasmissioni da lui condotte, a predisporre dei posti di blocco e si era congratulato con i miliziani

suprematismo Hutu. I suoi membri si resero responsabili di molti degli eccidi che caratterizzarono il genocidio ruandese.

⁴⁷ ICTR, Appeals Chamber, *Prosecutor v. Ferdinand Nahimana et al.*, *Judgment*, ICTR-99-52-A, 2 December 2008, par. 862.

⁴⁸ ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Simon Bikindi*, *Judgment*, ICTR-01-72-T, 2 December 2008, par. 265.

dell'*Interahamwe* per gli eccidi di Tutsi che avvenivano presso i *checkpoint*⁴⁹. Nel pronunciare la sentenza di condanna nei suoi confronti, la Camera di primo grado del Tribunale per il Ruanda evidenziò come le condotte poste in essere da Ruggiu costituissero incitamento diretto e pubblico al genocidio⁵⁰.

⁴⁹ ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Georges Ruggiu, Judgment*, cit., par. 50.

⁵⁰ *Ibidem*.

3. L'ELEMENTO SOGGETTIVO

L'elemento soggettivo del crimine di incitamento al genocidio è stato definito dal Tribunale penale internazionale per il Ruanda nella prima sentenza concernente tale crimine, ovvero la già citata sentenza della Camera di primo grado nel caso *Akayesu*. Secondo i giudici di Arusha:

*«The mens rea required for the crime of direct and public incitement to commit genocide lies in the intent to directly prompt or provoke another to commit genocide. It implies a desire on the part of the perpetrator to create by his actions a particular state of mind necessary to commit such a crime in the minds of the person(s) he is so engaging. That is to say that the person who is inciting to commit genocide must have himself the specific intent to commit genocide, namely, to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such.»*⁵¹

L'orientamento della Camera di primo grado nel caso *Akayesu* è stato poi seguito anche nei casi *Ruggiu*, *Nahimana* e *Bikindi*⁵². E' richiesto, dunque, che l'agente, attraverso la propria condotta, abbia l'intenzione di spingere altri a commettere il crimine di genocidio e che nutra egli stesso l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, il gruppo protetto. L'intenzione di distruggere il gruppo protetto costituisce un dolo specifico, addizionale rispetto alla volontà di porre in essere la condotta sottostante e vale a distinguere il crimine di genocidio dai crimini contro l'umanità⁵³.

⁵¹ ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Jean Paul Akayesu*, *Judgment*, cit., par. 560.

⁵² ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Georges Ruggiu*, *Judgment*, cit., par. 14; ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Simon Bikindi*, *Judgment*, ICTR-01-72-T, 2 December 2008, par. 419; ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Ferdinand Nahimana et al.*, *Judgment*, cit., par. 1012.

⁵³ CASSESE A., *Lineamenti di Diritto Internazionale Penale I. Diritto Sostanziale*, Bologna, Il Mulino, 2006, p. 134.

In alcuni casi, la prova dell'intenzione di spingere altri a commettere un genocidio può risultare agevole, se non altro perché è rinvenibile *ictu oculi* nel contenuto stesso dell'incitamento. Così, ad esempio, nel caso *Nahimana*, la Camera di primo grado del Tribunale per il Ruanda ha ritenuto Jean Bosco Barayagwiza, uno dei tre imputati in quel caso, colpevole di incitamento al genocidio per avere, tra le altre cose, intonato un canto chiamato *Tubatsembatsembe* (che in *kinyarwanda* significa “sterminiamoli”) nel corso di alcune manifestazioni pubbliche⁵⁴. Secondo la Camera, quel canto era una chiara sollecitazione a sterminare i Tutsi⁵⁵.

In un altro caso, la Camera di primo grado del Tribunale per il Ruanda ha ritenuto colpevole di incitamento al genocidio il cantante Simon Bikindi, perché mentre viaggiava su un convoglio dell'*Interahamwe* si rivolgeva ai passanti attraverso un megafono, affermando che la maggioranza della popolazione, ovvero gli Hutu, avrebbe dovuto sterminare la minoranza, i Tutsi⁵⁶. Anche in questo caso, l'intenzione di spingere altri a distruggere il gruppo protetto era facilmente rinvenibile nel contenuto del messaggio.

In altri casi, le intenzioni dell'autore di un messaggio di incitamento al genocidio sono difficilmente sondabili, se non altro perché le parole usate si prestano a molteplici interpretazioni⁵⁷. In questi casi, in mancanza di una confessione, i modi ed il contesto in cui l'incitamento è posto in essere possono fungere da indicatori della *mens rea* richiesta per il crimine di incitamento al genocidio.

In un passaggio della sentenza resa nel caso *Nahimana*, ad esempio, si fa riferimento ad una trasmissione radiofonica trasmessa da RTL, nella quale il conduttore, Kantano Habimana, sollecitava gli ascoltatori ad uccidere i combattenti del *Front patriotique rwandais*, la cui descrizione incorporava degli elementi somatici distintivi di tutta l'etnia Tutsi. Dunque, secondo la Camera di primo grado, quei

⁵⁴ ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Ferdinand Nahimana et al.*, *Judgment*, cit., par. 1035.

⁵⁵ *Ibidem*.

⁵⁶ ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Simon Bikindi*, *Judgment*, cit., par. 422.

⁵⁷ MAY L., *Genocide: a Normative Account*, cit., p. 184.

messaggi di incitamento erano sorretti dall'intenzione di distruggere il gruppo etnico dei Tutsi in generale, non soltanto i membri del *Front patriotique rwandais*⁵⁸.

Sempre nel caso Nahimana, i giudici di Arusha hanno ritenuto che oltre al contenuto, anche il tono dell'incitamento può rivelare l'intento del suo autore⁵⁹. Inoltre, la diffusione di un messaggio in un contesto in cui un genocidio è già in corso, starebbe ad indicare che l'intenzione dell'autore del messaggio è effettivamente di spingere altri a perpetrare dei crimini⁶⁰.

Una linea simile è stata tenuta dalla Corte Suprema del Canada nel caso che vedeva imputato Léon Mugesera, un cittadino ruandese accusato di aver tenuto un discorso che incitava al genocidio durante una manifestazione politica avvenuta in Ruanda nel 1992. In un passaggio di questo discorso, Mugesera si era rivolto alla folla presente, composta prevalentemente da Hutu, affermando che i Tutsi avrebbero dovuto fare ritorno al loro paese d'origine, l'Etiopia, e che se non l'avessero fatto sarebbero stati gli Hutu a ricacciarli in Etiopia attraverso il fiume Nyabarongo⁶¹. Il fatto che Mugesera fosse consapevole che in quel periodo i massacri di Tutsi stavano avendo luogo, ed il riferimento al fiume Nyabarongo, nel quale i cadaveri dei Tutsi erano stati effettivamente gettati, sono stati ritenuti sufficienti dalla Corte Suprema del Canada per dedurre che Mugesera aveva l'intenzione di incitare gli Hutu ad uccidere i Tutsi⁶².

Infine, pur rinviando al Capitolo III per una trattazione dettagliata, occorre aggiungere che nel caso *Nahimana*, la Camera di primo grado del Tribunale per il Ruanda ha sostenuto che l'intenzione di spingere altri a commettere genocidio può desumersi dall'effettiva realizzazione del genocidio⁶³. Questo orientamento è stato però parzialmente corretto dalla Camera d'appello, la quale ha affermato che l'effettivo

⁵⁸ ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Ferdinand Nahimana et al.*, *Judgment*, cit., par. 1032.

⁵⁹ Ivi, par. 1022.

⁶⁰ *Ibidem*.

⁶¹ Supreme Court of Canada, *Mugesera v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, *Judgment*, 2005 SCC 39, 28 June 2005, par. 90.

⁶² Ivi, par. 97.

⁶³ ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Ferdinand Nahimana et al.*, *Judgment*, cit., par. 1029.

verificarsi di un genocidio non può costituire *l'unica* prova della *mens rea* dell'incitamento al genocidio⁶⁴.

⁶⁴ ICTR, Appeals Chamber, *Prosecutor v. Ferdinand Nahimana et al.*, *Judgment*, cit., par. 709.

CAPITOLO III

IL CASO NAHIMANA

I. I FATTI

Di grande importanza nella giurisprudenza internazionale in materia di incitamento al genocidio è stato il caso *Nahimana*, deciso dal Tribunale penale internazionale per il Ruanda, così detto dal nome di uno dei tre imputati, Ferdinand Nahimana, direttore della *Radio Television des Mille Collines* (RTL). Su di esso si è pronunciata la Camera di primo grado del Tribunale con sentenza del 3 dicembre 2003¹. Il caso in questione ha visto alla sbarra, oltre a Nahimana, Jean Bosco Barayagwiza, uno dei fondatori del partito *Coalition pour la Defense de la Republique* (CDR) e della stessa *Radio Télévision Libre des Mille Collines*, e Hassan Ngeze, fondatore e direttore del giornale *Kangura*.

Il caso è stato denominato con un'espressione inglese, "Media Case", riguardando l'uso dei mezzi di comunicazione di massa, in particolare radio e giornali, ai fini della consumazione di crimini contro l'umanità e del crimine di genocidio. Se si eccettuano i casi di Julius Streicher ed Hans Fritzsche, imputati al processo di Norimberga², per la prima volta nel caso *Nahimana*, dei responsabili di mezzi di comunicazione di massa sono stati chiamati a rispondere delle loro condotte dinanzi ad un tribunale penale internazionale.

Prima di passare ad esaminare le sentenze di primo grado e di appello, conviene stilare un profilo di ciascuno dei tre imputati e delle condotte da essi poste in essere, oltre che un sintetico resoconto dei fatti che caratterizzarono lo scontro tra Hutu e Tutsi e che sfociarono nel genocidio perpetrato nel 1994. Un tale approccio ha lo scopo di fornire un contesto e dei riferimenti specifici a molti dei messaggi di incitamento al genocidio espressi dagli imputati attraverso la radio e la carta stampata.

L'inizio degli scontri etnici tra Hutu e Tutsi può essere fatto risalire al 1959, quando il Ruanda si trovava ancora sotto dominazione coloniale belga. Fu in quell'anno che una rivoluzione portò all'abolizione della monarchia Tutsi, appoggiata fino ad allora

¹ ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Ferdinand Nahimana et al.*, Judgment, ICTR-99-52-T, 3 December 2003.

² Vedi *supra*, Capitolo II, par. 2.

dal Belgio, ed alla proclamazione della Repubblica nel 1961³. Le successive elezioni confermarono la vittoria del partito *Mouvement démocratique republicain* (anche conosciuto come *Parti du Mouvement de l'Emancipation Hutu*, o *PARMEHUTU*), guidato da Grégoire Kayibanda⁴. Lo stesso Kayibanda venne eletto primo Presidente della Repubblica il 26 ottobre del 1961 e l'anno successivo il Ruanda ottenne l'indipendenza dal Belgio. I primi anni della Repubblica furono caratterizzati da forti tensioni etniche che causarono l'esodo di migliaia di Tutsi nei Paesi limitrofi. Delle tensioni cominciarono a manifestarsi anche all'interno della stessa etnia Hutu, tra Hutu del nord del Paese ed Hutu delle regioni centrali, tanto che, il 5 luglio del 1973, un colpo di stato guidato dal generale Juvénal Habyarimana rovesciò il governo di Kayibanda⁵.

Habyarimana fondò in seguito il partito *Mouvement Révolutionnaire National pour le Développement* (MRND), di fatto il partito unico che governò il Paese nel ventennio successivo⁶. Tale periodo fu caratterizzato dal fatto che le posizioni apicali negli apparati militari, politici, economici ed amministrativi erano tutte ricoperte da individui provenienti dal circolo ristretto formatosi attorno al presidente Habyarimana (il cd. *Akazu*, "piccola casa"), ovvero da ruandesi di etnia Hutu provenienti dalle regioni del nord-ovest del Ruanda, in particolare dalle prefetture di Gisenyi e Ruhengeri⁷. All'inizio degli anni Novanta, Habyarimana si trovò costretto a fronteggiare la crescente opposizione interna degli Hutu delle regioni centrali del Ruanda, ma soprattutto gli attacchi militari degli esuli Tutsi, che nel frattempo si erano organizzati nel *Front patriotique rwandais* (FPR), dotato di un'ala militare, l'*Armée patriotique rwandais* (APR)⁸. Quest'ultimo, dall'Uganda, conduceva continui attacchi verso le regioni settentrionali del Ruanda, spingendo il Paese sull'orlo della guerra civile⁹.

³ ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Jean Paul Akayesu, Judgment*, ICTR-96-4-T, 2 September 1998, par. 89.

⁴ *Ibidem*.

⁵ ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Jean Paul Akayesu, Judgment*, cit., parr. 90-91.

⁶ *Ivi*, par. 92.

⁷ *Ivi*, par. 93.

⁸ *Ibidem*.

⁹ *Ibidem*.

Nel 1991, sotto la pressione della comunità internazionale, soprattutto dei Paesi donatori, Habyarimana introdusse il multipartitismo¹⁰. Inoltre, il Governo ruandese si impegnò a negoziare un accordo di pace con gli esuli del Fronte patriottico ruandese ; questi negoziati portarono alla firma, il 4 agosto del 1993, degli Accordi di Arusha, dal nome della città della Tanzania in cui vennero siglati e che ospitò, in seguito, la sede del Tribunale penale internazionale per il Ruanda¹¹. Gli Accordi di Arusha prevedevano, tra l'altro, un'elaborata divisione per quote, tra Tutsi ed Hutu, sia dei ranghi dell'esercito che della polizia, oltre che l'ingresso del Fronte patriottico ruandese, sotto forma di partito, nel governo del Paese. Inoltre, i rappresentanti delle due etnie si impegnavano a rigettare e a combattere qualsiasi ideologia politica basata sull'odio interetnico¹².

Fu in quegli anni che cominciò a montare lo scontento di molti Hutu, sia nei vari settori della società civile che nell'esercito, i quali vedevano nei termini stabiliti dagli Accordi di Arusha un radicale ridimensionamento del loro potere. Determinati a boicottare gli Accordi di pace, diversi Hutu si impegnarono in una capillare campagna d'odio nei confronti dei Tutsi del Fronte patriottico e, in seguito, dell'intera etnia Tutsi. I Tutsi venivano accusati di essere complici dei combattenti del Fronte patriottico, i cd. *inkotanyi*, e di voler usurpare il potere legittimo degli Hutu, costituendo in questo modo una minaccia per la pace del paese. Questa campagna di odio etnico seguì diverse direttrici. Sul piano politico, videro la luce diversi partiti caratterizzati da ideologie fortemente suprematiste, dalle cui costole nacquero delle vere e proprie milizie paramilitari¹³. Allo stesso tempo, individui provenienti dall'*elite* Hutu usarono la loro influenza per diffondere messaggi di odio attraverso i mezzi di comunicazione più diffusi nel paese, ovvero la radio ed i giornali¹⁴.

Questa situazione, protrattasi sin dall'inizio degli anni Novanta, precipitò il 6 aprile del 1994, quando l'aereo su cui viaggiava il Presidente Habyarimana, insieme al Presidente del Burundi Cyprien Ntaryamira, fu abbattuto da un missile mentre stava per

¹⁰ ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Jean Paul Akayesu, Judgment*, cit., par. 94.

¹¹ Ivi, par. 102.

¹² *Ibidem*.

¹³ ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Jean Paul Akayesu, Judgment*, cit., parr. 98-99.

¹⁴ *Ibidem*.

atterrare all'aeroporto di Kigali¹⁵. Nell'incidente morirono tutti i passeggeri e l'equipaggio dell'aereo. Le circostanze dell'abbattimento non sono mai state del tutto chiarite. Tuttora non si sa con certezza chi lanciò il missile. Tuttavia, i rappresentanti del suprematismo Hutu addossarono le responsabilità al Fronte patriottico ruandese ed utilizzarono l'incidente come pretesto per inasprire lo scontro. Il genocidio dei Tutsi iniziò lo stesso 6 aprile¹⁶. Nel lasso di tempo di circa cento giorni vennero uccisi, per lo più all'arma bianca, circa ottocentomila tra Tutsi ed Hutu moderati, anche se le stime sono comprensibilmente approssimative.

Passando ora a considerare i profili dei tre imputati del cd. “*Media Case*”, questi facevano tutti parte, seppure con ruoli diversi, del movimento denominato “Potere Hutu”, che affermava la supremazia dell'etnia Hutu e l'eliminazione dei Tutsi.

FERDINAND NAHIMANA

Ferdinand Nahimana, nato il 15 giugno del 1950 a Gatonde, nella prefettura di Ruhengeri, era un professore di storia all'università di Butare, membro del *Comité de Salut* dell'università di Ruhengeri e direttore dell'*Office Rwandais d'Information*. Fino al 1993, egli ricoprì anche l'incarico di direttore dell'allora unica radio del paese, *Radio Rwanda*, incarico dal quale fu rimosso a causa dei suoi discorsi incitanti all'odio razziale. Nello stesso anno, Nahimana fu nominato Ministro della cultura nel nuovo Governo ruandese formatosi in seguito agli Accordi di Arusha¹⁷.

Dopo l'allontanamento dalla radio nazionale, Nahimana prese parte alla fondazione della *Radio Télévision Libre des Mille Collines*, come membro del *Comité d'Initiative*, una sorta di consiglio di amministrazione di cui facevano parte anche diversi membri della CDR, tra cui lo stesso Jean Bosco Barayagwiza¹⁸. Lo scopo di questa radio era di diffondere messaggi che inneggiassero alla supremazia Hutu e all'odio nei confronti dei Tutsi, talvolta arrivando materialmente ad incitare

¹⁵ ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Jean Paul Akayesu, Judgment*, cit., par. 106.

¹⁶ Ivi, par. 107.

¹⁷ ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Ferdinand Nahimana, Amended Indictment*, ICTR-99-52, 15 November 1999, par. 4.

¹⁸ Ivi, par. 6.1.

l'eliminazione fisica dei Tutsi stessi. Nell'organigramma della radio figurava, tra gli altri, Georges Ruggiu, condannato dalla Camera di primo grado del Tribunale per il Ruanda nel giugno del 2000 a dodici anni di reclusione per incitamento al genocidio e crimini contro l'umanità¹⁹.

Secondo quanto affermato dal Procuratore del Tribunale penale internazionale per il Ruanda, Nahimana poteva essere considerato, oltre che il direttore *de facto*, l'ideologo della RTLM²⁰. Egli non poteva dunque non conoscere il contenuto dei messaggi che venivano diffusi dai suoi giornalisti²¹. Tra l'ottobre del 1993 ed il maggio del 1994, inoltre, Nahimana prese parte a diversi dibattiti politici trasmessi da RTLM, in cui si scagliò contro i Tutsi e gli Hutu moderati, esortando la popolazione a combatterli²². Sempre secondo la ricostruzione del Procuratore, Nahimana partecipò anche a diversi incontri segreti con politici e miliziani dell' *Interahamwe* (il movimento giovanile del MRND, divenuto in seguito una milizia) in cui vennero stilate delle liste di Tutsi o Hutu moderati da eliminare, di cui venne poi data lettura durante le trasmissioni di RTLM²³.

Ferdinand Nahimana fuggì dal Ruanda nel maggio del 1994, trovando rifugio prima in Burundi ed in Zaire, poi in Camerun. In quest'ultimo Paese egli venne arrestato il 26 marzo del 1996. Nahimana venne trasferito ad Arusha, nel gennaio del 1997, per rispondere davanti al Tribunale penale internazionale per il Ruanda delle accuse di genocidio, incitamento al genocidio, complicità in genocidio, cospirazione per commettere un genocidio e dei crimini contro l'umanità di persecuzione, sterminio e omicidio²⁴.

¹⁹ ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Georges Ruggiu, Judgment*, ICTR-97-32-T, 1 June 2000.

²⁰ ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Ferdinand Nahimana, Amended Indictment*, cit., par. 4.2.

²¹ Ivi, par. 6.23.

²² Ivi, par. 5.13.

²³ Ivi, par. 5.22.

²⁴ Ivi, par. 7.

HASSAN NGEZE

Hassan Ngeze, nato a Rubavu, nella prefettura di Gisenyi, il 25 dicembre 1957, era un giornalista. Con l'aiuto di Ferdinand Nahimana, Jean Bosco Barayagwiza e Joseph Nzirorera, egli fondò, nel 1990, il giornale *Kangura*, di cui venne nominato direttore²⁵.

Così come la *Radio Télévision Libre des Mille Collines*, *Kangura* diventò subito megafono di ideologie fortemente estremiste. Gli articoli pubblicati sul giornale miravano a ricompattare i membri dell'etnia Hutu contro i Tutsi, accusati di appoggiare il Fronte patriottico ruandese e di tramare per la distruzione degli Hutu stessi. Già in uno dei primi numeri della rivista, risalente al dicembre del 1990, comparve un articolo intitolato "Appello alla coscienza bahutu", contenente i "Dieci comandamenti Hutu"²⁶. In questo decalogo, i Tutsi venivano dipinti come traditori della patria e oppressori dell'etnia Hutu; si asseriva, inoltre, che i Tutsi volessero ripristinare i rapporti di potere precedenti alla rivoluzione del 1959 e si esortavano dunque gli Hutu a rimanere uniti e a fare fronte contro il nemico comune²⁷. Nel numero di *Kangura* di novembre del 1991, campeggiava in copertina l'immagine di un machete, mentre il titolo recitava "Quali armi dovremmo usare per sconfiggere gli scarafaggi una volta per tutte?"²⁸. La parola "scarafaggi", (*inyenzi* in lingua *kinyarwanda*), era una storpiatura della parola *inkotanyi*, con cui venivano chiamati i combattenti del Fronte patriottico ruandese. Essa era spesso usata, sulle pagine di *Kangura* o nelle trasmissioni di *Radio Télévision Libre des Mille Collines*, per designare tutti gli appartenenti all'etnia Tutsi. Dalle colonne di *Kangura*, Ngeze condusse una serrata campagna contro gli Accordi di Arusha, scagliandosi a più riprese contro il Ministro degli esteri ruandese dell'epoca Boniface Ngulinzira, il quale

²⁵ ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Hassan Ngeze, Amended Indictment*, ICTR-99-52, 22 November 1999, par. 5.3.

²⁶ L'articolo intitolato "Appello alla coscienza Bahutu" è disponibile all'indirizzo <http://www.rwandafile.com/Kangura/k06a.html>.

²⁷ ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Hassan Ngeze, Amended Indictment*, cit., par. 5.5.

²⁸ Il numero di novembre 1991 di *Kangura* è disponibile all'indirizzo <http://www.rwandafile.com/Kangura/k26.html>.

fu poi assassinato l'11 aprile del 1994²⁹. Inoltre, nei numeri di *Kangura* pubblicati durante il 1994, erano spesso contenute delle liste di nomi di Tutsi, ma anche di Hutu moderati, da eliminare³⁰.

L'opera di propaganda portata avanti attraverso *Kangura* era strettamente connessa con quella intrapresa dalla *Radio Télévision Libre des Mille Collines*, diretta da Ferdinand Nahimana, al punto che molti dei giornalisti della radio collaboravano con *Kangura*, mentre lo stesso Ngeze intervenne più volte nel corso di trasmissioni radiofoniche di RTLM. Inoltre, sia la rivista che la radio operavano sotto l'egida della *Coalition pour la Defense de la Republique*, il partito suprematista di cui Ngeze, Barayagwiza e Nahimana facevano parte³¹.

Hassan Ngeze fu arrestato in Kenya, sulla base di un mandato d'arresto emesso dal Procuratore del Tribunale penale internazionale per il Ruanda, il 18 luglio del 1997. Accusato di genocidio, cospirazione per commettere un genocidio, complicità in genocidio, incitamento al genocidio e dei crimini contro l'umanità di sterminio e persecuzione, Ngeze fu immediatamente trasferito presso la struttura penitenziaria delle Nazioni Unite ad Arusha³².

JEAN BOSCO BARAYAGWIZA

Jean Bosco Barayagwiza era un avvocato e uomo politico. Fu tra i fondatori, nel 1992, della CDR, di cui fu anche responsabile regionale per la prefettura di Gisenyi. Come già detto, questo partito si basava sull'ideologia del "potere Hutu"³³. Dal movimento giovanile della CDR nacque l'*Impuzamugambi*, una vera e propria milizia che, insieme all'*Interahamwe*, si rese responsabile di numerosi massacri durante i circa cento giorni del genocidio ruandese. Barayagwiza, come membro apicale della CDR ed

²⁹ ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Hassan Ngeze, Amended Indictment*, cit., par. 5.12.

³⁰ Ivi, par. 5.7.

³¹ Ivi, par. 5.10.

³² Ivi, par. 8.

³³ ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Jean Bosco Barayagwiza, Amended Indictment*, ICTR-99-52, 14 April 2000, par. 4.2.

ex membro del MRND, ricopriva una posizione di comando rispetto alle milizie dell'*Interahamwe* e dell'*Impuzamugambi*³⁴. Lo stesso può dirsi rispetto al personale della rivista *Kangura* e di RTL, di cui Barayagwiza era uno dei dirigenti, oltre che socio fondatore³⁵.

Dopo la firma degli Accordi di Arusha, Barayagwiza, insieme ad altri membri della CDR, organizzò delle dimostrazioni di protesta nella prefettura di Gisenyi e partecipò ad alcune trasmissioni radiofoniche e televisive in cui definì i Tutsi degli *inyenzi* e accusò di complicità gli Hutu moderati³⁶. Queste esternazioni costarono a Barayagwiza, nel novembre 1993, una convocazione da parte del Ministro dell'informazione ruandese, Faustin Rucogoza, che gli ordinò, tra l'altro, di interrompere immediatamente la diffusione dei messaggi di odio interetnico³⁷. In tale circostanza, Barayagwiza difese il contenuto delle trasmissioni e l'operato dei giornalisti e, in seguito, continuò la propria attività di direzione e coordinamento di *Radio Télévision Libre des Mille Collines*, senza apportare alcun cambiamento alla linea editoriale della radio. Inoltre, dopo il 6 aprile 1994, Barayagwiza si recò personalmente presso alcuni dei numerosi posti di blocco predisposti dalle milizie *Impuzamugambi* e *Interahamwe* a Kigali, e supervisionò le operazioni dei miliziani³⁸.

In seguito alla controffensiva del Fronte patriottico ruandese, avvenuta tra giugno e luglio del 1994, Jean Bosco Barayagwiza lasciò il Ruanda e cercò rifugio in Camerun. Lì venne poi arrestato, nel 1996. Il 21 febbraio del 1997, la Corte d'appello di Yaoundé rigettò la richiesta di estradizione di Barayagwiza formulata dal Governo ruandese. Lo stesso giorno il Procuratore del Tribunale penale internazionale per il Ruanda, in virtù dell'articolo 28 dello Statuto, relativo alla cooperazione giudiziaria con il Tribunale, richiese al Governo del Camerun di trattenere Barayagwiza in stato di detenzione. Il 19 novembre 1997 Barayagwiza fu trasferito al Tribunale per il Ruanda, dinanzi al quale fu in seguito processato per genocidio, complicità in genocidio, cospirazione per

³⁴ Ivi, par. 4.4.

³⁵ *Ibidem*.

³⁶ ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Jean Bosco Barayagwiza, Amended Indictment*, cit., parr. 5.12-5.13.

³⁷ Ivi, par. 6.21.

³⁸ Ivi, par. 7.3.

commettere un genocidio, incitamento al genocidio, per i crimini contro l'umanità di sterminio, omicidio e persecuzione, e per i crimini di guerra di saccheggio e trattamenti umilianti e degradanti³⁹.

Il 3 novembre 1999 la Camera d'appello del Tribunale accolse il ricorso di Barayagwiza per la revisione e l'annullamento del proprio arresto a causa di alcuni vizi procedurali⁴⁰. In particolare, Barayagwiza lamentava di essere stato detenuto per mesi senza che nessuna accusa fosse stata formulata nei suoi confronti. La Camera d'appello dispose che Barayagwiza venisse immediatamente rilasciato e diede disposizioni alla Cancelleria del Tribunale di attivarsi affinché Jean Bosco Barayagwiza fosse riconsegnato alle autorità del Camerun⁴¹.

La decisione della Camera d'appello provocò la dura reazione del governo di Kigali, il quale minacciò di interrompere ogni rapporto di collaborazione con il Tribunale. Secondo taluno, tale reazione fu tra i fattori che indussero la Camera d'appello, il 31 marzo 2000, ad accogliere una richiesta di revisione, della decisione, inoltrata dal Procuratore⁴². Pur riconoscendo che i diritti dell'appellante erano stati effettivamente violati, i giudici della Camera d'appello ritennero che l'emersione di nuovi fatti rendesse sproporzionato, come rimedio, il rilascio di Barayagwiza⁴³. Per questo motivo, essi disposero che, a titolo di riparazione per il pregiudizio sofferto, Barayagwiza avrebbe beneficiato di uno sconto di pena nel caso in cui, al termine del processo, fosse stato giudicato colpevole, oppure di un risarcimento nel caso in cui fosse risultato innocente⁴⁴. Anche a seguito di questa decisione della Camera d'appello, Barayagwiza decise di non prendere parte attiva al processo, né personalmente, né attraverso i suoi difensori, dubitando dell'effettiva imparzialità del Tribunale. In effetti,

³⁹ Ivi, par. 8.

⁴⁰ ICTR, Appeals Chamber, *Jean Bosco Barayagwiza v. the Prosecutor*, Decision, ICTR-97-19-AR72, 3 November 1999, par. 113.

⁴¹ *Ibidem*.

⁴² DELLA MORTE G., *De-Mediatizing the Media Case*, in *Journal of International Criminal Justice*, 2005, pp. 1019-1034, p. 1031.

⁴³ ICTR, Appeals Chamber, *Jean Bosco Barayagwiza v. the Prosecutor*, Decision on the Prosecutor's Request for Review or Reconsideration, ICTR-97-19-AR72, 31 March 2000, par. 71.

⁴⁴ Ivi, par. 74.

l'intero processo di primo grado si svolse in sua assenza. Jean Bosco Barayagwiza è morto il 25 aprile del 2010 in Benin, dove stava scontando la pena.

2. *LA SENTENZA DELLA CAMERA DI PRIMO GRADO DEL TRIBUNALE PENALE INTERNAZIONALE PER IL RUANDA*

Il processo di primo grado nei confronti di Ferdinand Nahimana, Hassan Ngeze e Jean Bosco Barayagwiza, ebbe inizio il 23 ottobre del 2000 e si concluse il 3 dicembre del 2003 con la condanna di tutti e tre gli imputati⁴⁵. Nahimana e Ngeze furono riconosciuti colpevoli dei crimini di genocidio, cospirazione per commettere un genocidio, incitamento diretto e pubblico al genocidio e dei crimini contro l'umanità di sterminio e persecuzione⁴⁶. Entrambi furono condannati alla pena dell'ergastolo⁴⁷. Barayagwiza fu riconosciuto colpevole dei crimini di genocidio, complicità in genocidio, incitamento diretto e pubblico al genocidio e dei crimini contro l'umanità di sterminio e persecuzione⁴⁸. Egli fu condannato a trentacinque anni di reclusione⁴⁹. La Camera di primo grado si pronunciò all'unanimità nei riguardi di tutti e tre gli imputati.

Nell'esaminare l'accusa di incitamento al genocidio mossa dal Procuratore ai tre imputati, la Camera di primo grado ritenne utile passare innanzitutto in rassegna le norme internazionali e la giurisprudenza rilevante. In particolare, essa considerò la giurisprudenza in materia di incitamento alla discriminazione e alla violenza, potendo essa risultare:

*«helpful as a guide to the assessment of criminal accountability for direct and public incitement to genocide, in light of the fundamental right of freedom of expression».*⁵⁰

In primo luogo, i giudici menzionarono i casi di Julius Streicher ed Hans Fritzsche, imputati dinanzi al Tribunale militare internazionale di Norimberga⁵¹. In particolare,

⁴⁵ ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Ferdinand Nahimana et al.*, *Judgment*, cit., parr. 1006, 1007.

⁴⁶ Ivi, parr. 1092, 1094.

⁴⁷ Ivi, parr. 1105, 1108.

⁴⁸ Ivi, par. 1093.

⁴⁹ Ivi, par. 1107.

⁵⁰ Ivi, par. 980.

essi posero in evidenza il fatto che mentre Streicher fu condannato a morte per aver commesso il crimine contro l'umanità di persecuzione attraverso i suoi articoli pubblicati sulla rivista *Der Stürmer*, che esortavano inequivocabilmente allo sterminio degli ebrei, Fritzsche fu assolto, non risultando avere alcun controllo sulle politiche propagandistiche del Terzo Reich e né aver mai espresso, personalmente, messaggi di incitamento all'eliminazione fisica degli ebrei.

Successivamente, la Camera di primo grado analizzò alcuni strumenti di diritto internazionale, come la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale sui diritti civili e politici e la Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale⁵². Tale analisi mirava a dimostrare come, pur costituendo un diritto fondamentale, la libertà di espressione ammette dei limiti nei casi in cui il suo esercizio può contrastare con altri diritti fondamentali, come ad esempio il diritto alla protezione contro ogni forma di discriminazione. I giudici di Arusha citarono come esempio un caso discusso dinanzi al Comitato dei diritti dell'uomo, il caso *Faurisson v. France*⁵³. Robert Faurisson, condannato in Francia per aver espresso in un articolo di giornale delle opinioni negazioniste dell'Olocausto, si era rivolto al Comitato lamentando di aver subito una violazione della libertà di espressione, come sancita dall'art. 19, co. 2, del Patto internazionale sui diritti civili e politici. Il Comitato affermò che le opinioni espresse da Faurisson non rientravano nell'ambito di tutela dall'articolo 19, co. 2, ma al contrario proprio l'articolo 19, nel comma successivo, imponeva delle restrizioni alla libertà di espressione nei casi in cui queste fossero necessarie per garantire il rispetto dei diritti altrui o la salvaguardia dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale.

Un altro caso preso in considerazione dalla Camera di primo grado fu il caso *Jersild v. Denmark*, deciso dalla Corte europea dei diritti dell'uomo⁵⁴. Il caso in questione riguardava un giornalista danese, Jens Olaf Jersild, il quale, a seguito di un'intervista televisiva ad alcuni membri di un gruppo xenofobo, era stato condannato da un Tribunale danese per aver diffuso idee basate sull'odio razziale e costituenti un

⁵¹ Ivi, parr. 981, 982.

⁵² Ivi, parr. 983-985.

⁵³ Ivi, par. 988.

⁵⁴ Ivi, par. 992.

incitamento alla violenza. La Corte stabilì che la condanna di Jersild violava l'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che sancisce la libertà di espressione, in quanto il giornalista, prima di trasmettere il servizio, si era esplicitamente dissociato dalle opinioni espresse dagli intervistati.

Dopo aver esposto altri casi discussi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, i giudici di prima istanza del Tribunale per il Ruanda passarono ad analizzare alcuni principi generali che emergevano dalla giurisprudenza internazionale analizzata, e che potevano servire da guida nella definizione degli elementi costitutivi del crimine di incitamento al genocidio⁵⁵. Secondo i giudici, dai casi esaminati risultava di particolare importanza l'analisi di tre elementi: il fine (*purpose*), il contesto (*context*) ed il rapporto di causalità (*causation*).

Per quanto riguarda il fine, la Camera di primo grado affermò come questo potesse spesso essere dedotto dal linguaggio usato in determinati messaggi⁵⁶. Così, ad esempio, nel caso *Faurisson v. France*, l'uso di espressioni come «*la magique chambre à gaz*» rivelava, secondo il Comitato dei diritti dell'uomo, l'intento denigratorio dell'autore. Al contrario, nel caso *Jersild v. Denmark*, proprio le parole con cui Jersild prese le distanze dalle esternazioni razziste degli intervistati, indicavano che l'intento del giornalista era di diffondere delle notizie, piuttosto che dei messaggi incitanti all'odio razziale.

Sul contesto, la Camera sottolineò l'importanza di collocare le espressioni nel loro contesto per verificare il loro potenziale impatto⁵⁷. Ad esempio, ancora in *Faurisson v. France*, il Comitato dei diritti dell'uomo notò come, nel contesto di un articolo di ricerca storica sull'Olocausto, negare l'esistenza delle camere a gas, un fatto accertato ed ampiamente documentato, costituisca un modo per promuovere l'antisemitismo.

Infine, riguardo al rapporto di causalità, i giudici evidenziarono come in nessun caso, tra quelli analizzati, fosse emersa la necessità di rinvenire un nesso causale tra l'espressione di opinioni incitanti all'odio e la commissione di determinati crimini⁵⁸.

⁵⁵ Ivi, par. 1000.

⁵⁶ Ivi, parr. 1001-1003.

⁵⁷ Ivi, parr. 1004-1006.

⁵⁸ Ivi, parr. 1007-1010.

Essi ritennero perciò che, piuttosto che un rapporto causale vero e proprio, andasse tenuta in considerazione una sorta di causalità potenziale⁵⁹.

La Camera passò quindi a considerare il caso *Akayesu*, l'unico precedente diretto in materia di incitamento al genocidio⁶⁰. I giudici ribadirono le considerazioni svolte in quel caso con riguardo agli elementi costitutivi del crimine ed alla sua natura di *inchoate crime*. In merito alla questione della necessità di rinvenire un rapporto causale tra l'incitamento e gli atti costituenti genocidio, i giudici osservarono che, nel caso *Akayesu*, la Camera di primo grado aveva accertato l'esistenza di un nesso causale tra il discorso pubblico tenuto dall'imputato nella cittadina di Taba e l'eccidio di Tutsi che si verificò poche ore dopo in quella stessa località. Tuttavia, i giudici evidenziarono che quel nesso causale non costituiva un requisito del crimine di incitamento. Era piuttosto il pericolo potenziale di quel discorso a renderlo un incitamento diretto e pubblico al genocidio⁶¹.

Una volta analizzati i precedenti giurisprudenziali, i giudici di primo grado presero in esame i fatti addebitati agli imputati. Al riguardo, essi affermarono che l'incitamento al genocidio costituisce:

«an inchoate offence that continues in time until the completion of the acts contemplated»⁶².

Sulla base di questo assunto, considerarono rientranti nella giurisdizione del Tribunale anche fatti avvenuti prima del 1 gennaio 1994, indicato nell'art. 1 dello Statuto come data iniziale della giurisdizione del Tribunale. Precisamente, la Camera di primo grado ritenne che tutte le pubblicazioni del giornale *Kangura*, a partire dal primo numero del maggio 1990 fino al numero del marzo 1994, e tutte le trasmissioni di RTLM, mandate in onda dal luglio del 1993 al luglio del 1994, rientrassero nella

⁵⁹ Ivi, par. 1007.

⁶⁰ Ivi, parr. 1011-1015.

⁶¹ Ivi, par. 1015.

⁶² Ivi, par. 1017.

giurisdizione *ratione temporis* del Tribunale, in quanto gli obiettivi che essi perseguivano si realizzarono solamente dopo il 1 gennaio 1994⁶³.

I giudici si soffermarono anche sulla decisione del Consiglio di Sicurezza, all'atto dell'istituzione del Tribunale per il Ruanda, di limitare la giurisdizione del Tribunale al periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 1994. Essi statuirono che:

«The adoption of 1 January 1994 rather than 6 April 1994 as the commencement of the Tribunal's temporal jurisdiction, expressly for the purpose of including the planning stage, indicates an intention that is more compatible with the inclusion of inchoate offences that culminate in the commission of acts in 1994 than it is with their exclusion. It is only the commission of acts completed prior to 1994 that is clearly excluded from the temporal jurisdiction of the Tribunal»⁶⁴.

Il ragionamento della Camera di primo grado non convince fino in fondo. Se è indubitabile che la decisione del Consiglio di sicurezza di stabilire come *dies a quo* della giurisdizione del Tribunale il 1 gennaio del 1994 rivela l'intenzione di rendere punibili anche alcune condotte preparatorie, è altrettanto vero che *«the Trial Chamber Judgment turns this reasoning upside down. In its view, it is precisely this consideration, namely that the drafters had intended to take into account the planning stage, that allows for an expansive and retroactive interpretation of the Tribunal's jurisdiction ratione temporis»⁶⁵*. In sostanza, ampliando a dismisura la propria competenza, la Camera altera una valutazione che era già stata effettuata a monte dal Consiglio di Sicurezza.

⁶³ *Ibidem*.

⁶⁴ ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Ferdinand Nahimana et al.*, *Judgment*, cit., par. 104.

⁶⁵ DELLA MORTE G., *De-Mediatizing the Media Case*, in *Journal of International Criminal Justice*, cit., p. 1024. Di parere contrario è, invece, TIMMERMANN W., SCHABAS W. A., *Incitement to Genocide*, in BEHRENS P., HENHAM R. (eds.), *Elements Of Genocide*, London/New York, Routledge, 2012, pp. 145-173, p. 153.

In secondo luogo, non convince la coesistenza, nella stessa fattispecie di incitamento al genocidio, dei caratteri di crimine continuato e di *inchoate crime*. Se, come già spiegato, il crimine di incitamento al genocidio si perfeziona nel momento stesso in cui la condotta incitatoria è posta in essere, prescindendo, dunque, da qualsiasi rapporto di causalità con altre condotte eventualmente derivanti dall'incitamento, appare incompatibile con questo assunto l'attribuire all'incitamento la qualifica di crimine continuato⁶⁶.

Un discorso diverso può essere fatto valere per alcuni numeri della rivista *Kangura* pubblicati prima del 1994, ma richiamati all'interno di numeri usciti nel 1994. In particolare, nel marzo 1994, la redazione di *Kangura* indisse un concorso in base al quale i lettori potevano vincere dei premi se fossero riusciti a trovare delle frasi specifiche all'interno dei vecchi numeri del giornale. La Camera di prima grado ritenne ammissibile, ai fini del giudizio, la valutazione di questi numeri di *Kangura* in quanto, a causa del concorso, erano tornati effettivamente in circolazione nel marzo 1994⁶⁷.

La Camera di primo grado respinse la tesi della difesa secondo cui sia *Kangura* che RTLM avrebbero tenuto un atteggiamento imparziale, a riprova del quale erano stati citati la pubblicazione sulla rivista, oltre ai "Dieci comandamenti Hutu", anche dei "Diciannove comandamenti Tutsi", nonché l'intervista trasmessa dalla radio di un leader del FPR⁶⁸. I giudici fecero notare come, in entrambi i casi, l'imparzialità ed il pluralismo della rivista e della radio fossero un mero atteggiamento di facciata, e che l'intento denigratorio degli articoli e delle trasmissioni fosse desumibile dall'atteggiamento e dalle parole usate dai giornalisti, i quali non facevano nulla per prendere le distanze dai messaggi di odio interetnico rivolti all'indirizzo dei Tutsi. In particolare, la Camera di primo grado evidenziò come, rispetto alla pubblicazione dei "Dieci comandamenti Hutu" e dei "Diciannove comandamenti Tutsi", la posizione della redazione di *Kangura* fosse evidente: mentre i primi venivano supportati e promossi, i secondi venivano denigrati. Secondo i giudici, l'intento che si celava dietro la

⁶⁶ ORENTLICHER D. F., *Criminalizing Hate Speech in the Crucible of Trial: Prosecutor vs Nahimana*, in *New England Journal of International Law & Comparative Law*, 2005-2006, pp. 17-50, p. 45.

⁶⁷ ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Ferdinand Nahimana et al.*, *Judgment*, cit., par. 1018.

⁶⁸ Ivi, par. 1023.

pubblicazione dei “Diciannove comandamenti” era di diffondere la sensazione che i Tutsi rappresentassero una minaccia per gli Hutu⁶⁹. Analogamente, i giudici sostennero che l’intervista al leader del FPR trasmessa da RTLM fosse stata condotta con toni denigratori, enfatizzati dai continui commenti razzisti dell’intervistatore⁷⁰.

La Camera di primo grado respinse anche la tesi della difesa secondo cui la diffusione di liste di Tutsi su *Kangura* e RTLM fosse finalizzata esclusivamente a proteggere la popolazione Hutu dal rischio di attacchi da parte delle forze del FPR⁷¹. Secondo i giudici, la pubblicazione di tali liste, accompagnata dall’avvertimento che il Governo non stesse facendo nulla per proteggere gli Hutu da quelle persone, equivaleva ad un invito ai lettori a prendere tutte le misure necessarie per difendersi dai Tutsi. Nonostante in alcuni casi le liste non fossero accompagnate da nessun incitamento esplicito, i testimoni ascoltati durante il processo furono concordi nell’affermare che l’essere menzionati su *Kangura* equivaleva a morte certa⁷². Allo stesso modo, la diffusione di liste di Tutsi durante le trasmissioni di RTLM, accompagnata dall’incessante invito ad essere vigili, mirava ad instillare nelle menti degli ascoltatori la paura e la necessità di difendersi da un pericolo imminente, spingendoli così ad agire contro i Tutsi⁷³.

Con riguardo alla sussistenza dell’elemento soggettivo del crimine di incitamento al genocidio, ovvero dell’intenzione di provocare un genocidio, la Camera di primo grado ritenne rilevante la circostanza che un genocidio ebbe effettivamente luogo. Secondo i giudici:

«That the media intended to have this effect is evidenced in part by the fact that it did have this effect»⁷⁴.

⁶⁹ *Ibidem*.

⁷⁰ *Ibidem*.

⁷¹ ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Ferdinand Nahimana et al.*, *Judgment*, cit., par. 1026-1028.

⁷² *Ivi*, par. 1028.

⁷³ *Ibidem*.

⁷⁴ ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Ferdinand Nahimana et al.*, *Judgment*, cit., par. 1029.

Su tale punto della sentenza sono state giustamente espresse delle critiche dalla dottrina. Come è stato osservato, «*this reasoning seems to imply that the intent of an inchoate crime would be demonstrated by the occurrence of a non-inchoate offence. The mens rea of direct and public incitement is deduced (better, induced) from the actus of genocide (of which, however, the three co-defendants were found guilty)*»⁷⁵. Come già detto, l'incitamento al genocidio è un *inchoate crime*, di conseguenza, nel valutare l'esistenza del dolo specifico, è irrilevante che il genocidio si sia effettivamente consumato, mentre assumono valore alcuni comportamenti dell'agente, come, per esempio, il tipo di linguaggio utilizzato, o il contesto nel quale l'incitamento è posto in essere⁷⁶.

Per l'utilizzo della radio RTLM come strumento per incitare al genocidio, la Camera di primo grado giudicò colpevole del crimine di incitamento al genocidio quale responsabile diretto, ai sensi dell'art. 6, co. 1, dello Statuto, e superiore gerarchico, ex art. 6, co. 3, dello stesso, Nahimana, cui faceva capo la programmazione della radio⁷⁷.

La Camera ritenne, inoltre, colpevole del crimine in questione quale superiore gerarchico Barayagwiza, anch'egli responsabile della programmazione della radio. Per la sua attività nella *Coalition pour la Defense de la Republique*, invece, Barayagwiza fu giudicato colpevole di incitamento al genocidio sia ai sensi dell'art. 6, co. 1, dello Statuto, in quanto presente ai posti di blocco ed alle riunioni dell'*Impuzamugambi*, sia ai sensi dell'art. 6, co. 3, dello Statuto, in quanto non prese le misure necessarie per impedire gli atti di incitamento diretto e pubblico al genocidio posti in essere dai suoi subordinati⁷⁸.

L'art. 6, co. 1, dello Statuto del Tribunale per il Ruanda stabilisce la responsabilità di chiunque abbia pianificato, istigato, ordinato, commesso o in ogni altra maniera aiutato ed incoraggiato la progettazione o l'esecuzione di uno dei crimini previsti dallo Statuto. L'art. 6, co. 3, stabilisce invece che il fatto che un crimine sia stato commesso da un subordinato non esime il suo superiore dalla propria responsabilità penale se

⁷⁵ DELLA MORTE G., *De-Mediatizing the Media Case*, in *Journal of International Criminal Justice*, cit., p. 1025.

⁷⁶ Vedi *supra* Capitolo II, par. 3.

⁷⁷ ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Ferdinand Nahimana et al.*, *Judgment*, cit., parr. 1031-1034.

⁷⁸ Ivi, parr. 1034, 1035.

costui sapeva o poteva sapere che il subordinato si apprestava a compiere quel crimine e non ha adottato tutte le misure necessarie a prevenirlo o a punirne gli autori.

Sia nel caso di Nahimana che in quello di Barayagwiza, la responsabilità degli imputati quali superiori gerarchici solleva dei dubbi, se non altro perché un rapporto gerarchico tra civili non è assimilabile ad un rapporto gerarchico di natura militare. Per questo motivo, è necessaria una prova rigorosa del controllo effettivo esercitato dal superiore civile, non bastando una mera influenza a configurare la responsabilità ex art. 6, co. 3, dello Statuto⁷⁹. Pur essendo vero che Nahimana e Barayagwiza rivestivano incarichi che li ponevano ai vertici di *Radio Télévision Libre des Mille Collines*, la Camera di primo grado non ha stabilito con la necessaria precisione il tipo di rapporto che essi intrattenevano con i giornalisti ed i redattori e se fosse effettivo il controllo che esercitavano su di essi⁸⁰.

Quanto a Ngeze, egli fu giudicato colpevole del crimine di incitamento al genocidio soltanto ai sensi dell'art. 6, co. 1, dello Statuto, ovvero quale responsabile diretto, per l'uso della rivista *Kangura*, da lui fondata e diretta come strumento di incitamento al genocidio, nonché per i messaggi diffusi a voce attraverso l'uso di un megafono installato sulla sua automobile, nel febbraio 1994⁸¹.

⁷⁹ BOAS G., BISCHOFF J. L., REID N. L., *Forms of Responsibility in International Criminal Law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, pp. 192, 193.

⁸⁰ DELLA MORTE G., *De-Mediatizing the Media Case*, in *Journal of International Criminal Justice*, cit., p. 1027.

⁸¹ ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Ferdinand Nahimana et al.*, *Judgment*, cit., parr. 1036-1039.

3. *LA SENTENZA DELLA CAMERA D'APPELLO DEL TRIBUNALE PENALE INTERNAZIONALE PER IL RUANDA*

Il processo d'appello si aprì il 16 gennaio 2007 e si concluse il 28 novembre dello stesso anno. La Camera d'appello confermò la condanna di Ferdinand Nahimana, ai sensi dell'art. 6, co. 3, per incitamento al genocidio (con opinione dissenziente del giudice Meron) e per il crimine contro l'umanità di persecuzione. Fu confermata, inoltre, la condanna di Jean Bosco Barayagwiza per istigazione a commettere atti di genocidio e per istigazione a commettere crimini contro l'umanità, in particolare il crimine di persecuzione. Infine, i giudici confermarono la condanna di Ngeze per incitamento al genocidio, per aver aiutato o incoraggiato la commissione di atti di genocidio e per aver aiutato o incoraggiato la commissione di crimini contro l'umanità, segnatamente il crimine di persecuzione. La sentenza d'appello comportò una sensibile riduzione della pena per gli imputati. In tutti e tre i casi, il giudice Shahabuddeen espresse un'opinione parzialmente dissenziente.

In primo luogo, la Camera d'appello si soffermò sulla differenza tra l'incitamento diretto e pubblico al genocidio ed il mero *hate speech*. Secondo i giudici:

«Direct incitement to commit genocide assumes that the speech is a direct appeal to commit an act referred to in Article 2(2) of the Statute; it has to be more than a mere vague or indirect suggestion. In most cases, direct and public incitement to commit genocide can be preceded or accompanied by hate speech, but only direct and public incitement to commit genocide is prohibited under Article 2(3)(c) of the Statute»⁸².

I giudici proseguirono analizzando i casi in cui un determinato discorso può essere aperto a diverse interpretazioni. La Camera di primo grado, anche in conformità con quanto affermato dal Tribunale nel caso *Akayesu*, aveva sostenuto che nel determinare il significato di un discorso, fosse necessario tenere conto della cultura e della lingua del

⁸² ICTR, Appeals Chamber, *Prosecutor v. Ferdinand Nahimana et al.*, Judgment, ICTR-99-52-A, 28 November 2007, par. 692.

luogo dove il discorso era stato pronunciato⁸³. La Camera d'appello confermò la correttezza di questa interpretazione e precisò quanto segue:

« The principal consideration is that the meaning of the words used in the specific context: it does not matter that the message may appear ambiguous to another audience or in another context. On the other hand, if the discourse is still ambiguous even when considered in its context, it cannot be found beyond reasonable doubt to constitute direct and public incitement to commit genocide»⁸⁴.

Con riguardo all'affermazione della Camera di primo grado secondo cui l'intenzione di provocare un genocidio era deducibile dal fatto che un genocidio era effettivamente seguito alle azioni degli imputati, la Camera d'appello ammise che:

«it would be wrong to hold that, since genocide took place, these individuals necessarily had the intent to incite genocide, as genocide could have been the result of other factors»⁸⁵.

Essa rilevò comunque che secondo i giudici di primo grado:

«the fact that “the media intended [to cause genocide] is evidenced in part by the fact that it did have this effect”»⁸⁶.

In sostanza, i giudici d'appello non si spinsero fino al punto di giudicare errato il ragionamento della Camera di prima istanza perché, nella sentenza resa da quest'ultima,

⁸³ Ivi, par. 698.

⁸⁴ Ivi, par. 701.

⁸⁵ ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Ferdinand Nahimana et al.*, *Judgment*, cit., par. 1029.

⁸⁶ ICTR, Appeals Chamber, *Prosecutor v. Ferdinand Nahimana et al.*, *Judgment*, cit., par. 709.

si affermava che l'intento degli imputati di provocare un genocidio era evidenziato soltanto *in parte* dal fatto che il genocidio si fosse effettivamente verificato. Essi sottolinearono comunque che il verificarsi del genocidio non poteva costituire *l'unica* prova che lo scopo degli imputati era quello di commettere un genocidio⁸⁷.

Circa il carattere continuato del crimine di incitamento al genocidio affermato dalla Camera di primo grado, i giudici d'appello statuirono che:

*«the Trial Chamber erred in considering that incitement to commit genocide continues in time “until the completion of the acts contemplated”»*⁸⁸.

Secondo la Camera d'appello:

*« the crime of direct and public incitement to commit genocide is completed as soon as the discourse in question is uttered or published, even though the effects of the incitement may extend in time»*⁸⁹.

Per questa ragione, i giudici ritennero che la Camera di primo grado non aveva giurisdizione sugli atti di incitamento posti in essere prima del 1994. Dunque, pur non potendosi basare la condanna degli imputati sulle trasmissioni radiofoniche o sui numeri di *Kangura* pubblicati prima del 1994, questi materiali potevano servire per contestualizzare le condotte poste in essere successivamente⁹⁰. Sul punto, occorre registrare l'opinione dissenziente del giudice Shahabuddeen, il quale sostenne che

⁸⁷ *Ibidem*.

⁸⁸ ICTR, Appeals Chamber, *Prosecutor v. Ferdinand Nahimana et al.*, *Judgment*, cit., par. 723.

⁸⁹ *Ibidem*.

⁹⁰ ICTR, Appeals Chamber, *Prosecutor v. Ferdinand Nahimana et al.*, *Judgment*, cit., par. 725.

l'incitamento al genocidio fosse un crimine continuato⁹¹.

Ciò stabilito, la Camera d'appello passò meticolosamente in rassegna una serie di trasmissioni di *Radio Télévision Libre des Mille Collines* e di numeri della rivista *Kangura*, soffermandosi su ognuna per determinare quali di queste integrassero gli elementi dell'incitamento al genocidio. In particolare, essa stabilì che nessuna delle trasmissioni radiofoniche andate in onda prima del 6 aprile del 1994, il giorno in cui l'aereo del presidente Habyarimana fu abbattuto, costituisse un incitamento al genocidio.

Così, ad esempio, con riguardo ad una trasmissione del 1° gennaio del 1994 in cui Kantano Habimana, uno dei giornalisti di *Radio Télévision Libre des Mille Collines*, metteva in guardia gli Hutu dal pericolo rappresentato dai Tutsi, i giudici della Camera d'appello stabilirono che, pur avendo carattere denigratorio nei confronti dei Tutsi e pur potendo, in maniera implicita, spingere gli Hutu verso qualche tipo di azione contro i Tutsi, il messaggio non era sufficientemente chiaro da consentire di ritenere colpevoli di incitamento al genocidio, oltre ogni ragionevole dubbio, Barayagwiza e Nahimana⁹².

Allo stesso modo, una trasmissione del 14 marzo del 1994 in cui si diffondevano le generalità di un presunto appartenente al Fronte patriottico ruandese, non essendo accompagnata da un'esplicita esortazione ad uccidere quell'individuo, non costituiva un incitamento diretto al genocidio⁹³.

Al contrario, diverse trasmissioni andate in onda dopo il 6 aprile, quando la situazione in Ruanda precipitò ed ebbero inizio i massacri dei Tutsi, costituivano degli incitamenti diretti e pubblici al genocidio. In particolare, i giudici d'appello evidenziarono come, da quel giorno, i conduttori di *Radio Télévision Libre des Mille Collines* iniziarono a riferirsi ai Tutsi con i termini *inkotanyi* ed *inyenzi*. Essi ritennero che in quelle trasmissioni, fossero indicati con il termine *inkotanyi* non solo i combattenti del Fronte patriottico ruandese, ma tutti i Tutsi. Così, ad esempio, nelle trasmissioni del 13 maggio e del 4 giugno si parlava apertamente di «sterminare gli

⁹¹ ICTR, Appeals Chamber, *Prosecutor v. Ferdinand Nahimana et al., Partly Dissenting Opinion of Judge Shahabuddeen*, ICTR-99-52-A, 28 November 2007, par. 356.

⁹² ICTR, Appeals Chamber, *Prosecutor v. Ferdinand Nahimana et al., Judgment*, cit., par. 741.

⁹³ Ivi, par. 744.

inkotanyi», o di «cancellarli dalla faccia della terra una volta per tutte»⁹⁴.

La Camera d'appello concluse, dunque, che solamente le trasmissioni successive al 6 aprile costituivano un incitamento diretto e pubblico al genocidio. Di conseguenza, i giudici confermarono la condanna di Nahimana per incitamento diretto e pubblico a commettere un genocidio, ai sensi dell'art. 6, co. 3, in quanto fu accertato che egli mantenne il suo ruolo di direttore *de facto* della radio anche dopo il 6 aprile 1994⁹⁵. La Camera d'appello non confermò la condanna di Nahimana per incitamento al genocidio ex art. 6, co. 1, in quanto non fu provato oltre ogni ragionevole dubbio che egli svolse un ruolo attivo nell'imprimere una direzione alla linea editoriale di RTL⁹⁶. Inoltre, i giudici assolsero Barayagwiza, non risultando quest'ultimo esercitare, dopo il 6 aprile, alcun controllo sul personale della radio⁹⁷. Tuttavia, la Camera d'appello confermò la sua condanna per istigazione a commettere atti di genocidio, ai sensi dell'art. 6, co.1, dello Statuto, per le condotte da lui poste in essere durante le riunioni della CDR e dell'*Impuzamugambi*⁹⁸.

Per quanto riguarda *Kangura*, una volta esclusa la giurisdizione del Tribunale sui numeri della rivista pubblicati prima del 1994, i giudici d'appello ritennero opportuno indicare quali dei numeri pubblicati durante il 1994 costituissero un incitamento diretto e pubblico al genocidio. In un articolo apparso su *Kangura* nel gennaio del 1994 ed intitolato "L'ultima bugia", a firma di Hassan Ngeze, l'autore si augurava che gli "scarafaggi" capissero che bastava un solo loro errore, un solo altro attacco del Fronte patriottico, e sarebbero stati immediatamente eliminati. La Camera d'appello ritenne che, con il termine scarafaggi, il giornalista intendesse prendere di mira l'intera etnia Tutsi, non soltanto i combattenti del Fronte patriottico ruandese e che, prospettando un imminente attacco dei guerriglieri Tutsi, egli esortasse implicitamente gli Hutu a prendere per primi le armi. I giudici considerarono pertanto tale articolo una forma di incitamento diretto e pubblico al genocidio⁹⁹.

⁹⁴ Ivi, par. 756.

⁹⁵ Ivi, par. 777.

⁹⁶ Ivi, par. 776.

⁹⁷ Ivi, par. 858.

⁹⁸ Ivi, par. 665.

⁹⁹ Ivi, par. 771.

Al contrario, in un articolo risalente al febbraio dello stesso anno, Ngeze esortava gli Hutu a combattere i Tutsi seguaci di Tito Rutaremara, ovvero quei Tutsi che erano favorevoli alla lotta armata. La Camera ritenne, in questo caso, che l'articolo fosse sufficientemente chiaro nell'indicare come bersaglio i soli Tutsi seguaci di Rutaremara, non l'intera etnia Tutsi. Di conseguenza, secondo i giudici, tale articolo non rappresentava un incitamento diretto e pubblico al genocidio.¹⁰⁰ Per la pubblicazione di articoli incitanti al genocidio su Kangura nel 1994, la Camera d'appello confermò la condanna di Ngeze per il crimine di incitamento diretto e pubblico a commettere un genocidio, ai sensi dell'art. 6, co. 1, dello Statuto del Tribunale. Per i messaggi diffusi a voce attraverso un megafono installato sulla sua automobile, i giudici assolsero Ngeze in quanto non fu provato oltre ogni ragionevole dubbio che egli si trovasse effettivamente in quel luogo nel febbraio 1994¹⁰¹.

¹⁰⁰ Ivi, par. 774.

¹⁰¹ Ivi, parr. 887-892.

BIBLIOGRAFIA

MONOGRAFIE

- ABTAHI H., WEBB P., *The Genocide Convention, The Travaux Préparatoires*, Leiden/Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2008.
- BADAR M. E., *The Concept of Mens Rea in International Criminal Law*, Oxford/Portland, Hart Publishing, 2013.
- BASSIOUNI M. C., *Indagine sui crimini di guerra nella ex Jugoslavia*, Milano, Giuffrè, 1997.
- BEHRENS P., HENHAM R. (eds.), *Elements of Genocide*, London/New York, Routledge, 2012.
- BOAS G., BISCHOFF J. L., REID N. L., *Forms of Responsibility in International Criminal Law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2007.
- BOAS G., BISCHOFF J. L., REID N. L., *Elements of Crimes under International Criminal Law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2008.
- CASSESE A., GAETA P., JONES A. (eds.), *The Rome Statute of the International Criminal Court: a Commentary*, Oxford, Oxford University Press, 2002, vol. I.
- CASSESE A., ACQUAVIVA G., FAN M., WHITING A., *International Criminal Law: Cases and Commentary*, Oxford, Oxford University Press, 2004.
- CASSESE A., ROLING B.V.A., *The Tokyo Trial and Beyond: Reflections of a Peacemonger*, Cambridge, Polity Press, 1993.
- CASSESE A., *Lineamenti di diritto internazionale penale II. Diritto processuale*, Bologna, Il Mulino, 2006.

- CASSESE A., *Lineamenti di diritto internazionale penale I. Diritto sostanziale*, Bologna, Il Mulino, 2006.
- CASSESE A., GAETA P., *Cassese's International Criminal Law*, III ed., Oxford, Oxford University Press, 2013.
- CASSESE A. (ed.), *The Oxford Companion to International Criminal Justice*, Oxford New York, Oxford University Press, 2009.
- CIMIOTTA E., *I Tribunali penali misti*, Milano, Cedam, 2009.
- CRYER R., *Prosecuting International Crimes: Selectivity and the International Criminal Law Regime*, Cambridge, Cambridge University Press, 2005.
- CRYER R. et al (eds.), *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*, III ed., Cambridge, Cambridge University Press, 2014.
- DEL VECCHIO A., *I Tribunali internazionali tra globalizzazione e localismi*, Bari, Cacucci Editore, 2009.
- ILLUMINATI G., STORTONI L., VIRGILIO M. (a cura di), *Crimini internazionali tra diritto e giustizia*, Torino, Giappichelli Editore, 2000.
- FIANDACA G., MUSCO E., *Diritto penale. Parte generale*, VI ed., Bologna, Zanichelli, 2009.
- FIANDACA G., MUSCO E., *Diritto penale. Parte speciale*, IV ed., Bologna, Zanichelli, 2008.
- GAETA P., *The U.N. Genocide Convention, a Commentary*, Oxford, Oxford University Press, 2009.
- GARNER B. A. (ed.), *Black's Law Dictionary*, VII ed., St. Paul, West Group, 1999.
- HENHAM R. (eds.), *Elements Of Genocide*, London/New York, Routledge, 2012.
- JONES N. A., *The Courts of Genocide, Politics and the Rule of Law in Rwanda and Arusha*, London, Routledge-Cavendish, 2010.

- KOCHAVI A., *Prelude to Nuremberg; Allied War Crimes Policy and the Question of Punishment*, Durham, The University of North Carolina Press, 2005.
- LATTANZI G., MONETTI V., *La corte penale internazionale. Organi, competenza, reati, processo*, Milano, Giuffrè, 2006.
- LEMKIN R., *Axis Rule in Occupied Europe. Laws of Occupation, Analysis of Government. Proposals for Redress*, Washington, Carnegie Endowment for International Peace, 1944.
- LEOTTA C., *Il genocidio nel diritto penale internazionale: dagli scritti di Raphael Lemkin allo Statuto di Roma*, Torino, Giappichelli, 2013.
- MAY L., *Genocide: a Normative Account*, Cambridge, Cambridge University Press, 2010.
- MEZZETTI E. (a cura di), *Diritto penale internazionale*, Torino, Giappichelli Editore, 2010.
- MINEAR R. H., *Victor's Justice: Tokyo War Crimes Trial*, Princeton, Princeton University Press, 2015.
- ROBINSON N., *The Genocide Convention. A Commentary*, New York, Institute of Jewish Affairs, 1960.
- SCHABAS W. A., *Genocide in International Law*, I ed., Cambridge, Cambridge University Press, 2000.
- SCHABAS W.A., *The International Criminal Court. A Commentary on the Rome Statute*, Oxford/New York, Oxford University Press, 2010.
- SCHWARZENBERGER G., *International Law, Vol. I*, III ed., London, Stevens and Sons, 1957.
- TAMS C. J., BERSTER L., SCHIFFBAUER B. (eds.), *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide: A Commentary*, München, Verlag C.H. Beck, 2014.

TAYLOR T., *The Anatomy of the Nuremberg Trials*, Toronto, Little, Brown and Co., 1992.

THOMPSON A., *The Media and the Rwanda Genocide*, London, Pluto Press, 2007.

TRIFFTERER O. (ed.), *Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court*, II ed., München, Verlag C.H. Beck, 2008.

TWAGILIMANA A., *Historical Dictionary of Rwanda*, II ed., Lanham/Boulder/New York/London, Rowman & Littlefield Publishers, 2015.

VAN DEN HERIK L. J., *The Contribution of the Rwanda Tribunal to the Development of International Law*, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2005.

VAN DER WILT H. G., VERVLIT J., SLUITER G. K., HOUWINK TEN CATE J. TH. M., (eds.) *The Genocide Convention, the Legacy of 60 Years*, Leiden/Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2012.

ARTICOLI

AKHAVAN P., *The Crime of Genocide in the ICTR Jurisprudence*, in *Journal of International Criminal Justice*, 2005, pp. 989-1006.

AMBOS K. *Article 25: Individual Criminal Responsibility*, in TRIFFTERER O. (ed.), *Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court*, München, Verlag C.H. Beck, 2008, pp. 743-770.

BENESCH S., *Vile Crime or Inalienable Right: Defining Incitement to Genocide*, in *Virginia Journal of International Law*, 2008, pp. 485-528.

CASSESE A., *On the Use of Criminal Law Notions in Determining State Responsibility for Genocide* in *Journal of International Criminal Justice*, 2007, pp. 875-888.

CERNIC J. L., *Case Concerning the Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v Serbia and Montenegro)*, in *Australian International Law Journal*, 2007, pp. 255-260.

CLEARWATER S., *Holding States Accountable for the Crime of Crimes; an Analysis of Direct State Responsibility for Genocide in Light of the ICJ's 2007 Decision in Bosnia v Serbia*, in *Auckland University Law Review*, 2009, pp. 1-41.

COHEN D., *Hybrid Justice in East Timor, Sierra Leone and Cambodia: Lessons Learned and Prospects for the Future*, in *Stanford Journal of International Law*, 2007, pp. 1-38.

DAVIES T. E., *How the Rome Statute Weakens the International Prohibition on Incitement to Genocide*, in *Harvard Human Rights Journal*, 2009, pp. 245-270.

DELLA MORTE G., *De-Mediatizing the Media Case*, in *Journal of International Criminal Justice*, 2005, pp. 1019-1034.

EBOE-OSUJI C., *Complicity in Genocide Versus Aiding and Abetting Genocide: Construing the Difference in the ICTR and ICTY Statutes*, in *Journal of International Criminal Justice*, 2005, pp. 56-81.

- FRONZA E., *I crimini di diritto internazionale nell'interpretazione della giurisprudenza internazionale: il caso Akayesu*, in Illuminati G., Stortoni L., Virgilio M (a cura di), *Crimini internazionali tra diritto e giustizia*, Torino, Giappichelli Editore, 2000, pp.71-97.
- FRANCK P., *Holding the Media Accountable - The Uses of International Law*, in *The Guild Practitioner*, 2008, pp. 715-767.
- GOPALANI A. F., *The International Standard of Direct and Public Incitement to Commit Genocide: an Obstacle to U.S. Ratification of the I.C.C. Statute?*, in *California Western International Law Journal*, 2001, pp. 87-118.
- GREENFIELD D. M., *The Crime of Complicity in Genocide - How the International Criminal Tribunals for Rwanda and Yugoslavia Got It Wrong and Why It Matters*, in *Journal of Criminal Law & Criminology*, 2008, pp. 921-952.
- HARVARD LAW REVIEW, *U.N. Tribunal Finds that Mass Media Hate Speech Constitutes Genocide, Incitement to Genocide and Crimes Against Humanity*, in *Harvard Law Review*, 2004, pp. 2769-2776.
- JESSBERGER F., *Incitement (to Commit Genocide)*, in CASSESE A. (ed.), *The Oxford Companion to International Criminal Justice*, Oxford New York, Oxford University Press, 2009, pp. 373-374.
- KAMATALI J.M., *From the ICTR to the ICC: Learning from the ICTR Experience in Bringing Justice to Rwandans*, in *New England Journal of International and Comparative Law*, 2005, pp. 89-104.
- KRESS C., *The Crime of Genocide under International Law*, in *International Criminal Law Review* 6, 2006, pp. 461-502.
- LA MORT J., *The Soundtrack to Genocide - Using Incitement to Genocide in the Bikindi Trial to Protect Free Speech and Uphold the Promise of Never Again*, in *Interdisciplinary Journal of Human Rights Law*, 2010, pp. 43-66.
- LE BLANC L., *The United States and the Genocide Convention: The Sovereignty Package in Perspective*, in VAN DER WILT H. G., VERVLIT J., SLUITER G. K.,

- HOUWINK TEN CATE J. TH. M., (eds.) *The Genocide Convention, the Legacy of 60 Years*, Leiden/Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2012, pp. 173-186.
- LIPPMAN M., *A Roadmap to the 1948 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*, in *Journal of Genocide Research*, 2002, p.177 ss.
- LIPPMAN M., *The Drafting and Development of the 1948 Convention on Genocide and the Politics of International Criminal Law* in VAN DER WILT H. G., VERVLIEET J., SLUITER G. K., HOUWINK TEN CATE J. TH. M., (eds.) *The Genocide Convention, the Legacy of 60 Years*, Leiden/Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2012, pp. 15-26.
- MARCUS K. L., *Accusation in a Mirror*, in *Loyola University Chicago Law Journal*, 2012, pp. 357-394.
- MASSI S., *Il genocidio. Il diritto dei popoli e la tutela del gruppo nazionale, etnico, razziale e religioso*, in Mezzetti E. (a cura di), *Diritto penale internazionale*, Torino, Giappichelli Editore, 2010, pp. 137-184.
- MEERNIK J., *Proving and Punishing Genocide at the International Criminal Tribunal for Rwanda*, in *International Criminal Law Review*, 2004, pp. 65-82.
- METZL J. F., *Rwandan Genocide and the International Law of Radio Jamming*, in *American Journal of International Law*, 1997, pp. 628-651.
- MCGOLDRICK D., O'DONNELL T., *Hate Speech Laws; Consistency with National and International Human Rights Law* in *Legal Studies*, 1998, pp. 453-485.
- MUSSO F., *Le Camere africane straordinarie in seno alle corti senegalesi: un esempio di giurisdizione penale particolare?*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2013, pp. 553-560.
- OHLIN J. D., *Incitement and Conspiracy to Commit Genocide*, in GAETA P. (ed.), *The UN Genocide Convention: A Commentary*, Oxford, Oxford University Press, 2009, pp. 207-227.
- OHLIN J. D., *Inchoate Crimes*, in CASSESE A. (ed.), *The Oxford Companion to International Criminal Justice*, Oxford, Oxford University Press, 2009, pp. 372-373.

- ORENTLICHER D. F., *Criminalizing Hate Speech in the Crucible of Trial: Prosecutor vs Nahimana*, in *New England Journal of International Law & Comparative Law*, 2005-2006, pp.17-50.
- POST J. A., *The United States and the Genocide Treaty: Returning Genocide to Sovereign Concerns* in *Suffolk Transnational Law Journal*, 1990, pp. 686-713.
- SCHABAS W. A., *Hate Speech in Rwanda - The Road to Genocide*, in *McGill Law Journal*, 2000, pp. 141-172.
- SCHABAS W. A., *International Criminal Tribunals: A Review of 2007*, in *Northwestern Journal of International Human Rights*, 2008, pp. 382-414.
- SCHABAS W. A., *Preventing the Odious Scourge: The United Nations and the Prevention of Genocide*, in *International Journal on Minority and Group Rights*, 2007, pp. 379-398.
- SCHABAS W. A., *Genocide, Crimes Against Humanity, and Darfur: The Commission of Inquiry's Findings on Genocide*, in *Cardozo Law Review*, 2006, pp. 1703-1721.
- SCHABAS W. A., *Art. 6, Genocide*, in TRIFFTERER O. (ed.), *Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court*, II ed., München, Verlag C.H. Beck, 2008, pp. 143-157.
- SCHARF M. P., DRAFFIN B. M., *To Prevent and to Punish - An International Conference in Commemoration of the Sixtieth Anniversary of the Genocide Convention*, in *Case Western Reserve University School of Law in Cleveland, Ohio*, 2008, pp. 1-10.
- SNYDER R. H., *Disillusioned Words Like Bullets Bark: Incitement to Genocide, Music, and the Trial of Simon Bikindi*, in *Georgia Journal of International and Comparative Law*, 2007, pp. 645-674.
- STANTON G. H., *The Rwandan Genocide - Why Early Warning Failed* in *Journal of African Conflicts and Peace Studies*, 2009.
- TIMMERMANN W., SCHABAS W. A., *Incitement to Genocide*, in BEHRENS P., HENHAM R. (eds.), *Elements Of Genocide*, London/New York, Routledge, 2012, pp. 145-173.

- VAN DER WILT H., *Between Hate Speech and Mass Murder: How to Recognize Incitement to Genocide*, in VAN DER WILT H. G., VERVLIEET J., SLUITER G. K., HOUWINK TEN CATE J. TH. M., (eds.) *The Genocide Convention, the Legacy of 60 Years*, Leiden/Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2012, pp. 41-50.
- VIOLANTE L., *Istigazione (nozioni generali)*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, Giuffrè, 1972, vol. XXII, pp. 986-995.
- WEISS-WENDT A., *The Soviet Perspective on the Drafting of the UN Genocide Convention*, in VAN DER WILT H. G., VERVLIEET J., SLUITER G. K., HOUWINK TEN CATE J. TH. M., (eds.) *The Genocide Convention, the Legacy of 60 Years*, Leiden/Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2012, pp. 187-197.
- ZAPPALÀ S., *International Criminal Jurisdiction over Genocide*, in GAETA P. (ed.), *The UN Genocide Convention: A Commentary*, Oxford, Oxford University Press, 2009, pp. 259-277.

GIURISPRUDENZA

TRIBUNALE MILITARE INTERNAZIONALE DI NORIMBERGA

United States and others v. Göring and others, IMT, *Indictment*, 19th of November of 1945.

United States and others v. Göring and others, IMT, *Judgment and Sentence of 1st of October 1946*.

TRIBUNALE PENALE INTERNAZIONALE PER LA EX-IUGOSLAVIA

ICTY, Trial Chamber, *Prosecutor v. Thimohir Blaškić*, *Judgement*, IT-95-14-T, 3 March 2000.

ICTY, Trial Chamber, *Prosecutor v. Goran Jelisić*, *Judgment*, IT-95-10-T, 14 December 1999.

ICTY, Trial Chamber, *Prosecutor v. Kordic and Cerkez*, *Judgment*, IT-95-14/2, 26 February 2001.

ICTY, Trial Chamber, *Prosecutor v. Radislav Krstić*, *Judgment*, IT-98-33-T, 2 August 2001.

ICTY, Appeals Chamber, *Prosecutor v. Duško Tadić*, *Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction*, IT-94-1, 2 October 1995.

TRIBUNALE PENALE INTERNAZIONALE PER IL RUANDA

ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Jean Paul Akayesu*, *Judgment*, ICTR-96-4-T, 2 September 1998.

ICTR, Appeals Chamber, *Prosecutor v. Jean Paul Akayesu, Judgment*, ICTR-96-4-A, 1 June 2000.

ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Bagosora et al, Judgment*, ICTR-98-41-T, 18 December 2008.

ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Simon Bikindi, Amended Indictment*, ICTR-01-72-I, 15 June 2005.

ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Simon Bikindi, Judgment*, ICTR-01-72-T, 2 December 2008.

ICTR, Appeals Chamber, *Prosecutor v. Simon Bikindi, Judgment*, ICTR-01-72-A, 18 March 2010.

ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Jean Kambanda, Judgment*, ICTR-97-23-T, 4 September 1998.

ICTR, Appeals Chamber, *Prosecutor v. Jean Kambanda, Judgment*, ICTR-97-23-A, 19 October 2000.

ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Alfred Musema, Judgment*, ICTR-96-13-T, 27 January 2000.

ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Tharcisse Muvunyi, Judgment*, ICTR-00-55-T, 12 September 2006.

ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Ferdinand Nahimana, Amended Indictment*, ICTR-99-52-I, 15 November 1999

ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Hassan Ngeze, Amended Indictment*, ICTR-99-52-I, 22 November 1999.

ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Jean Bosco Barayagwiza, Amended Indictment*, ICTR-99-52, 14 April 2000.

ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Ferdinand Nahimana et al, Judgment*, ICTR-99-52-T, 3 December 2003.

ICTR, Appeals Chamber, *Prosecutor v. Ferdinand Nahimana et al*, *Judgment*, ICTR-99-52-A, 28 November 2007.

ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Eliézer Niyitegeka*, *Judgment*, ICTR-96-14-T, 16 May 2003.

ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. Georges Ruggiu*, *Judgment*, ICTR-97-32-T, 1 June 2000.

ICTR, Trial Chamber, *Prosecutor v. George Rutaganda*, *Judgment*, ICTR-96-3-T, 6 December 1999.

TRIBUNALI NAZIONALI

U.S. Supreme Court, *Brandenburg v. Ohio*, 395 U.S. 444, 9 June 1969.

U.S. Supreme Court, *Schenck v. United States*, 249 U.S. 47, 3 March 1919.

U.S. Supreme Court, *Beauharnais v. Illinois*, 343 U.S. 250, 28 April 1952.

Supreme Court of Canada, *Mugesera v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, *Judgment*, 2005 SCC 39, 28 June 2005

CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA

Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Rwanda), *Judgment*, ICJ., 3 February 2006.

